



Con processo verbale della seduta del 20.12.2022, redatto dal Segretario, nella persona del Dott. Eugenio Aveta, dirigente della Struttura di supporto, la Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania, composta dai Sigg.ri

- Prof. Avv. Alfonso Furgiuele, Presidente
- Prof. Avv. Francesco Eriberto d'Ippolito, Vicepresidente
- Prof. Avv. Antonio Palma, Componente
- Avv. Adolfo Russo, Componente
- Avv. Domenico Santonastaso, Componente,

previa estensiva lettura, ha approvato la seguente

RELAZIONE

ex art.8, punto 8, L.R. Campania n.25/2018 e s.m. e i. e ex art.6, comma 4 nonché ex art.15, punto 2, del Regolamento interno della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania

SULL'ATTIVITÀ DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE CAMPANIA NEL 2022

(quarto anno del di essa funzionamento)



INDICE

Capitolo I

Premessa

1. Imprevisti dell'anno 2022 condizionanti l'attività anche della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania:
 - a) la mancata attribuzione delle risorse finanziarie, siccome richieste nel settembre 2021 con apposita relazione annuale per il fabbisogno, per far fronte alle attività dalla Consulta programmate per l'anno 2022 ... (pag. 4)
 - b) la mancata elezione/nomina, fino alla metà del mese di giugno del 2022, del quinto componente la Consulta in sostituzione del Prof. Pasquale Stanzione, dimessosi nel mese di luglio del 2020 ... (pag. 4)
 - c) problematiche (logistiche) di là dal diretto esercizio della funzione pareristica della Consulta comunque in potenza impingenti su di essa in modo indiretto ... (pag. 5)
2. L'elezione/nomina del quinto componente la Consulta, nella persona del Prof. Avv. Antonio Palma, in sostituzione del Prof. Pasquale Stanzione, dimissionario nel luglio 2020 ... (pag. 6)
3. Prime, sintetiche, conclusioni in premessa; espresso riconoscimento alla Struttura di supporto alla Consulta ... (pag. 7)

Capitolo II

Iniziative assunte dalla Consulta nell'anno 2022 per far fronte non solo agli imprevisti ma anche per il più utile disimpegno di quanto, a titolo di attività *extra*-pareristica, comunque previsto dalla legge regionale 25/2018 e ss.mm., istitutiva del medesimo Organismo.

1. Iniziative volte a conseguire potenziale risoluzione delle problematiche relative:
 - A) al temporalmente -- fino al 31.03.2022 -- parziale perdurare dell'emergenza nazionale da COVID-19 fino allo spirare del primo trimestre del 2022 ... (pag. 9)
 - B) alla non ancora compiuta conoscenza dell'esistenza della funzione pareristica della Consulta da parte di tutti gli interlocutori dell'ordinamento istituzionale e burocratico-amministrativo regionale, locale e strumentale regionale. Quindi:
 - circa l'indirizzo dall'Organismo conferito al proprio Presidente di informare, con nota circolare, i regionali interlocutori istituzionali (anche quelli localmente e aziendalmente territoriali, nonché quelli di diritto pubblico strumentali della Regione e delle società *in house* da essa partecipate e controllate), della normata facoltà di giovare della funzione pareristica della Consulta; primi, problematici, effetti di tale iniziativa (il caso del Comune di Caivano e il caso di un professionista privato) ... (pag. 10)
 - circa l'indirizzo della Consulta di aprire un confronto, mediato dalla Presidenza del Consiglio regionale, con i Capigruppo consiliari ... (pag. 10)

- C) alla mancata attribuzione delle risorse finanziarie per l'anno 2022 siccome tempestivamente richieste nel settembre 2021 con apposita relazione annuale per il fabbisogno ... (pag. 12)
2. Iniziative comunque pertinenti i compiti istituzionali della Consulta (a beneficio della di questa propria visibilità, a conferma del di codesta proprio *status*, quale occasione di divulgazione del di essa proprio ruolo e anche quale addizionale strumento presupposto al funzionale esame e approfondimento di tematiche in potenza integranti espressione di parere su richieste eventualmente oggetto di futura presentazione alla Consulta; quindi:
- A) la circolare nota del Presidente dell'Organismo nel febbraio 2022 trasmessa alle regionali Amministrazioni locali territoriali, siccome illustrante le modalità per rivolgere quesiti giuridici alla Consulta ... (pag. 12)
- B) la volontà di formare una collana di "*Quaderni*" tematici; problematiche oggetto di discussione e relative proposte ... (pag. 13)
- C) la partecipazione al convegno, organizzato dalla Fondazione Forense F.E.ST. di S.Maria C.V., relativo a "*Riflessioni e confronto sui quesiti referendari del 12.06.2022*" e la partecipazione al convegno, organizzato a Riardo dall'Associazione Alto Casertano sul tema "*PNRR: opportunità per i territori e ruolo degli Enti locali*" ... (pag. 13)
3. Iniziativa di aggiornato approfondimento della "risolutiva" possibilità di colmare il vuoto legislativo già evidenziato dalla Consulta con la nota di riscontro e consequenziale richiesta, allegata al verbale n. 8 del 23/4/2021 (prot. 0006450 del 5/5/2021; *id est*, l'opportunità di integrare le disposizioni normative di riferimento, tanto di rango statutario che legislativo, prevedendo espressamente la possibilità, per i soggetti legittimati, di richiedere pareri anche con riguardo a proposte di legge, così da ampliare utilmente le funzioni dell'Organismo; ciò al solo fine di rendere possibile costruttivo supporto al miglioramento della qualità della legislazione e dell'*agere* amministrativo della Regione Campania), al fine di scongiurare la ricorrenza eventualità di doverosa dichiarazione d'inammissibilità di richieste di parere su iniziative legislative; in estrema sintesi, relative questioni ... (pag. 14)
4. Predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione della relazione programmatica della Consulta per l'anno 2023 ... (pag. 17)
5. Predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione della relazione annuale della Consulta ... (pag. 19)

Capitolo III

Le attività di alta consulenza giuridica della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania nell'anno 2022. I due rilevanti pareri della Consulta a riscontro di rispettive, ammissibili, presentate richieste.

1. Sommario inquadramento tematico e temporale dell'attività di alta consulenza giuridica disimpegnata dalla Consulta di Garanzia Statutaria dagli inizi dell'anno 2022 e fino a tutto il 19.12.2022 ... (pag. 21)
2. Circa la prima richiesta di parere e circa il relativo riscontro approvato e rilasciato in data 23.06.2022 dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania ... (pag. 22)
3. Circa la seconda richiesta di parere e circa il relativo riscontro approvato e rilasciato in data 27.09-30.09.2022 dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania ... (pag. 31)

CAPITOLO I

PREMESSA

1. **Imprevisti dell'anno 2022 condizionanti l'attività anche della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania:**
 - a) la mancata attribuzione delle risorse finanziarie, siccome richieste nel settembre 2021 con apposita relazione annuale per il fabbisogno, per far fronte alle attività dalla Consulta programmate per l'anno 2022
 - b) la mancata elezione/nomina, fino a metà giugno del 2022, del quinto componente la Consulta in sostituzione del Prof. Pasquale Stanzione, dimessosi nel mese di luglio del 2020
 - c) problematiche (logistiche) di là dal diretto esercizio della funzione pareristica della Consulta comunque in potenza impingenti su di essa in modo indiretto
2. **L'elezione/nomina del quinto componente la Consulta, nella persona del Prof. Avv. Antonio Palma, in sostituzione del Prof. Pasquale Stanzione, dimissionario nel luglio 2020**
3. **Prime, sintetiche, conclusioni in premessa; espresso riconoscimento alla Struttura di supporto alla Consulta**

1. La presente, annuale relazione, è prevista dall'art.8, comma 8 della legge regionale 25/2018 e ss.mm., istitutiva della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania (qui in appresso, per brevità, anche definita solo *Consulta*), nonché dall'art.15, punto 2, del Regolamento interno a questo Organismo.

Entro e non oltre lo spirare di ciascun anno la Consulta è tenuta a stendere, pubblicare e trasmettere tale relazione a Chi di competenza, e tanto al fine di rendere con la massima trasparenza "a consuntivo" note le attività da essa disimpegnate nel corso del volta per volta relativo annuale periodo.

Quella che segue è la relazione annuale riguardante l'anno 2022, la cui premessa è formata dalla seguente sintetica ricognizione dei vissuti **imprevisti**

a) Ancor prima del 30 di settembre dello scorso anno (2021), termine che con periodicità annuale è previsto ex lege regionale n.25/2018 e ss.mm. (istitutiva della Consulta) come volta per volta utile per rendere possibile il concretizzarsi del prefissato funzionale scopo (*id est* il tempestivo appostamento in bilancio di risorse finanziarie ¹) la Consulta curò di trasmettere a Chi di competenza, per così conseguire accordo e indi concrete risultanze, apposita relazione circa il fabbisogno necessario a porre in essere le attività programmate per l'anno 2022.

Purtroppo, sebbene sollecitato, alcun riscontro ha fatto seguito, per cui per l'anno 2022 la Consulta s'è scoperta nell'impossibilità materiale di poter realizzare le programmate attività siccome ulteriori rispetto alla pareristica.

b) La Consulta, **che**, come nel corso degli anni precedenti, **anche per l'anno 2022 sempre all'unanimità ha deliberato su qualsivoglia tematica da essa approfondita o, previa avanzata richiesta, su qualsiasi da**

¹ Appunto, poiché necessarie, richieste dalla Consulta a servente corredo del proprio programma di attività per la successiva annualità.



essa rilasciato parere, dal tempo delle dimissioni (formalmente presentate in data 22.07.2020, con presa d'atto del 25.08.2020) del componente e, *ratione temporis*, anche Presidente della Consulta, Prof. Pasquale Stanzone, e fino a oltre la metà del mese di giugno del 2022, è risultata composta da quattro dei cinque componenti *ex lege* previsti.

Orbene, tale *vacatio*, se, per un verso e finora *medio tempore*, non ha interdetto il regolare funzionamento dell'Organismo², che comunque s'è tempestivamente dato un nuovo Presidente (nella persona del Prof. Avv. Alfonso Furguele) e un nuovo Vice-Presidente (nella persona del Prof. Avv. Francesco Eriberto d'Ippolito), ha, per altro verso, codesto privato della possibilità di volta per volta giovare del pure alto contributo (non solo pareristico) in potenza proveniente da altro affermato professionista.

c) In corso d'anno all'Organismo sono state partecipate p.c. due documentate note, e segnatamente:

- la prima³ curata e sottoscritta dal Dott. Michele Salza, n.q. di R.U.P.⁴ *“per le procedure relative alla predisposizione degli atti propedeutici e relativi al pagamento dell'indennità annua onnicomprensiva a titolo di rimborso spese, fissata per i componenti della Consulta di Garanzia Statutaria con d.P.C.R. del 14.06.2019, n.18 – cap. 6201 – presso UD Staff – LOA 1.5.1. del PIAO 2022”* -- e ciò spiegherebbe la presenza del Presidente della Consulta tra i destinatari in conoscenza --, il cui portato in definitiva sostanza, e sulla scorta di informazioni apprese per le vie brevi, ha portato al conferimento al medesimo R.U.P., ad opera proprio della Dirigente p.t. dell'U.D. Staff - Pianificazione, qualità, controllo interno ed assistenza agli Organismi di controllo - del C.R., delle più qualificate funzioni di cui alla normata previsione data dall'art. 17, comma 1 *bis*, del D.lgs. 165/2001 (c.d. T.U. del P.I.);
- la seconda⁵ curata e sottoscritta proprio dalla neo Dirigente p.t. dell'U.D. Staff - Pianificazione, qualità, controllo interno ed assistenza ad Organismi di controllo - del C.R., ad oggetto *“richiesta personale”*, indirizzata in conoscenza alla Consulta, per quanto qui di interesse siccome concludentesi, in una alla oggettivata richiesta di ulteriori unità di personale, in particolare con la espressa comunicazione *« ... che, allo stato, non si è nella possibilità di garantire il regolare svolgimento delle suddette attività »*⁶ *« e la continuità amministrativa di competenza di questa UD »*.

Orbene, atteso il tempo della conoscenza di siffatto voluminoso carteggio (la cui parte più significativa è stata edita ormai ad iniziato ultimo trimestre dell'ancora oggi c.a.), e sebbene la conoscenza del conferimento dell'incarico dirigenziale al Dott. Salza militasse, quanto meno per converso logico e per fatto controggiustificativo, a alleggerire il carico motivo della più recente comunicazione dirigenziale, la Consulta, dopo ampia discussione nella seduta del 17.10.2022, rilevato che, dato il carattere meramente informativo

² Tanto è consentito da apposita previsione della regionale legge istitutiva n.25/2018 (cfr. l'art.2, comma 1); il numero di quattro componenti risulta sufficiente a garantire il formarsi di qualificata maggioranza utile a rendere regolarmente valida, a mente di quanto disposto dall'art.9 del Regolamento interno, qualsivoglia tipo di seduta e di deliberazione della Consulta.

³ Prot. n.0014750/i del 24.08.2022, al protocollo della Consulta il 25.08.2022 acclarata col n. 14759, diretta al Segretario Generale p.t. del C.R., nonché al Dirigente p.t. D.G. Risorse Umane, Fin. e Str. del C.R. nonché ancora al Dirigente p.t. U.D. Staff del C.R., siccome corredata da diversi allegati e rubricata *“Assegnazione attività, funzioni e Coordinamento connessi agli adempimenti previsti dalla LOA 1.5.6. (Difensore Civico), 1.5.7. (Struttura Tecnica O.I.V.) e 1.5.8. (Collegio dei Revisori dei Conti), nonché varie nomine RUP. Richiesta chiarimenti”*.

⁴ Siccome tale con provvedimento prot. 0013304/i del 21/07/2022 incaricato dalla neo Dirigente p.t. proprio dell'U.D. Staff - Pianificazione, qualità, controllo interno ed assistenza ad Organismi di controllo - del C.R.

⁵ Nota prot. 0017094 del 10/10/2022.

⁶ Quelle benvero fissate dal d.P.C.R. n.68 del 24.06.2022 rivolto alla Dott.ssa Rosaria Conforti in relazione alle dirigenziali funzioni affidatele a decorrere dal 01.07.2022 conferentemente all'U.D. in parola.



della cennata dirigenziale nota, per tramite di questa non erano state rivolte richieste a esso Organismo, null'altro ha potuto allo stato fare che il solo prenderne atto, riservandosi, però, di aggiornarsi nell'esaminare l'*Aliunde* amministrativo prosiegua della questione, e tanto in particolare in relazione alle putative non favorevoli conseguenze sulla realizzazione in particolare, ma non solo, della programmazione delle proprie attività (quelle rese esplicite con la tempestivamente presentata - entro il 30.09.2022 - relazione sull'annuale fabbisogno per il 2023) una volta che questa fosse risultata approvata e in alcun modo provvedimentalmente contrastata. Di talché, quindi, l'Organismo s'è appunto aggiornato sulla appresa problematica, e tanto proprio per consentirsi di approfondire solo a tempo debito (cioè nel corso dell'anno 2023) le contromisure da eventualmente articolare per far fronte alle non augurabili dannate e potenzialmente lesive ricadute che su di esso Organismo potrebbero registrarsi qualora le criticità riportate dalla testé qui anzi richiamata dirigenziale nota non risultassero in un modo o nell'altro convenevolmente composte e, quanto agli effetti, disinnescate.

2. La Consulta ha in ogni caso sempre tenuto conto della circostanza che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del Regolamento allegato alla deliberazione n. 11 del 08.06.2020, essa, *ex lege* e da interna regolamentare disciplina, comunque opera nella legittimità e nella pienezza dei propri poteri. Tuttavia, dal tempo delle dimissioni (luglio 2020) del Prof. Pasquale Stanzione, e in costanza della mancanza del proprio quinto componente, la Consulta ha anche sempre soppesato come oltremodo rilevanti le ragioni di equilibrio ed opportunità funzionale postulanti come necessariamente integrato dal quinto componente il proprio Collegio consultivo; sicché, come già verificatosi nel corso del 2021, con doveroso tatto istituzionale ha curato di periodicamente informarsi circa il temporale approdo alla elezione e, indi, alla nomina del proprio quinto componente.

Non altro la Consulta ha potuto disimpegnare al riguardo poiché la elezione e nomina dei propri componenti è per legge del tutto esulante dalle di essa proprie funzioni.

Orbene, la seduta dell'Organismo del 13 giugno 2022 ha registrato per la prima volta la presenza del Prof. Avv. Antonio Palma, neo-eletto e, quindi, nominato quinto componente la Consulta.

Sicché, in tale occasione:

- a) il Presidente Prof. Avv. Alfonso Furguele ha richiamato l'attenzione di tutti i componenti:
 - sulle circostanze del perfezionatosi complesso *iter*⁷ procedimental/provvedimentale approdante alla elezione e nomina del quinto componente nella persona del Prof. Avv. Antonio Palma in sostituzione del dimissionario Prof. Pasquale Stanzione;
 - ha precisato che - ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 luglio 2018, n. 25 - il componente assume le funzioni il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nomina nel B.U.R.C. e che l'incarico del componente subentrante cessa alla scadenza dell'Organismo di cui è chiamato a far parte;
- b) la Consulta, dunque, ha preso atto della elezione e nomina del Prof. Avv. Antonio Palma quale proprio (quinto) componente nonché della da Questi intervenuta assunzione delle funzioni, poiché già l'antecedente 09 giugno 2022 la medesima nomina perfezionatasi con la di essa relativa pubblicazione sul B.U.R.C.;

⁷ Integrato dall'elettiva votazione del 01.06.2022 del Consiglio regionale, dal coevo, ma consequenziale, deliberato del medesimo Consiglio regionale e, infine, dal decreto n. 62 dell'08.06.2022 del Presidente del Consiglio regionale, pubblicato sul B.U.R.C. n. 49 del 09.06.2022.



- c) il Presidente, richiamata la previsione di cui all'art. 2, comma 5, della L.R. Campania n.25/2018 – istitutiva della Consulta e di questa disciplinante – ha proposto al Collegio di procedere alla verifica di eventuali cause d'ineleggibilità ed incompatibilità nei confronti del Prof. Avv. Antonio Palma;
- d) la Consulta, dopo discussione e confronto con il neo-nominato proprio quinto componente, ha ritenuto non sussistenti le dette cause d'ineleggibilità ed incompatibilità e, quindi, ha formulato auguri di proficuo lavoro al Prof. Avv. Antonio Palma ⁸.

3. Summatim, val bene dare con questa premessa conto che l'Organismo nel suo complesso (Organo collegiale e Struttura di supporto), nel corso del 2022 ha, di volta in volta (come più diffusamente si relazionerà nei capitoli, che, *infra*, qui in appresso seguiranno), con diligenza e tempestività fatto fronte *et, quatenus opus facere*, anche **risolto** quanto di problematico e difficoltoso paratosi innanzi alla possibilità di esercitare regolarmente le sue proprie funzioni, e tanto da poter, a consuntivo, oggi definire come più che significativi i risultati conseguiti nel corso dell'anno volgente al termine.

Fin d'ora la Consulta, come verificatosi nel 2021 in occasione pari alla qui presente, sente di dover cogliere l'occasione datale dalla formalizzazione della qui corrente "*Relazione annuale*" per **espressamente riconoscere** alla ad essa **Struttura di supporto** (e, in particolare, al **Dott. Eugenio Aveta, n.q. di questa dirigente e Segretario dell'Organismo**, *quatenus opus* coadiuvato dal **Dott. Aldo Amabile**) di aver disimpegnato le funzioni di relativa sua propria competenza con davvero sempre lodevoli diligenza, perizia e tempestività, nonché con costante e encomiabile abnegazione.

Val bene che subito si puntualizzi che, per quanto concerne la Consulta, da quanto cennato nel paragrafo che precede, e in estremamente succinta sostanza, **ne è conseguito**:

- dato il non eccessivo numero delle avanzate richieste di pareri, anche nel corso del 2022 il non essersi potuto registrare come funzionalmente ordinario l'incedere delle preordinatamente presupposte attività procedurali e provvedimenti degli Organi, tutti, della Regione Campania, siccome causalmente a monte potenzialmente in grado di compulsare, effettivamente a valle e secondo il di volta in volta avvertito bisogno, la Consulta;
- ad esclusiva cagione di ontologicamente "esterne" (all'Organismo) circostanze impeditive, l'aver comunque potuto essa attendere al disbrigo dei suoi propri funzionali compiti, siccome ad essa assegnati dallo Statuto (art.57) e da dedicata legge regionale (l.r. 25/2018 e ss.mm.);
- il comunque essersi riuscito a **celebrare nn. 23 sedute collegiali** ⁹ (delle quali nn. **18** in presenza e, *a fortiori*, cioè per cause esterne non imputabili né alla Componente pareristica dell'Organismo né alla Componente burocratico/amministrativa di supporto ¹⁰, le restanti nn.5 in telematica

⁸ Si evidenzia che:

- il Presidente della Consulta, il Prof. Avv. Alfonso Furguele, ha espresso al Prof. Avv. Antonio Palma il benvenuto e l'augurio di buon lavoro, manifestando, altresì, il compiacimento per la nomina, che assicurerà all'Organismo ulteriore prestigio ed un importante contributo per la sua attività;
- la Consulta si è associata al proprio componente Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito nel ritenere che la nomina del Prof. Palma non potrà che dare ulteriore lustro al lavoro dell'Organismo.

⁹ Le **verbalizzazioni** delle quali, integranti rispettivi **allegati**, *quatenus opus* d'utilità corredano la qui corrente relazione annuale.

¹⁰ Difatti, sono ben noti, e serbati, gli urgenti e inderogabili, provvedimenti dei Vertici Presidenza della Regione "eccezionalmente" sopravvenuti in controtendenza rispetto al trend statale, in particolare dalla detta Presidenza adottati a prescindere dalla governativamente dichiarata fine dell'"emergenza COVID-19", che anche nel corso dell'anno 2022 hanno parzialmente ostato all'inverarsi di una simile più costante presenza fisica, provvedimenti che, per quanto di relativa impingenza sulla Consulta, hanno dato corso a quella della competente dirigenza regionale siccome adottata per la primaria tutela della salute e, in definitiva, finalizzata a interdire l'accesso agli Uffici, tra cui

audiovideoconferenza, di cui una, dato l'urgente carattere predicato da parte richiedente, il 25.08.2022), all'esito delle quali s'è potuta registrare:

- a) la redazione, l'approvazione e la tempestiva, rispettiva, trasmissione ai richiedenti di nn.4 riscontri (due pareri e due meri riscontri scritti);
 - b) la predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione ai competenti, presidenziali, Uffici regionali della programmatica relazione (prevista dall'art.8, comma 7, della l.r. n.25/2018 e ss.mm., nonché dall'art.15, punto 1, del Regolamento interno, definente il fabbisogno finanziario per il funzionamento ordinario delle proprie struttura e attività per l'anno 2023;
 - c) la predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione ai competenti, presidenziali, Uffici regionali della relazione annuale ex art.8, comma 8, della legge regionale n.25/2018 e ss.mm. e ex art.6, comma 4 nonché ex art.15, punto 2, del Regolamento interno della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania
 - d) la predisposizione e trasmissione di significativa corrispondenza del Presidente dell'Organismo, come ben noto non solo alle Presidenze di Giunta e Consiglio regionale;
- il pertanto di essa:
 - * residuale rammarico rispetto ai suoi propri *desiderata*, unicamente con riguardo al solo dato numerico dei pareri che ha potuto rilasciare, atteso che alla ridotta quantità delle domande non altro può far seguito se non la ridotta quantità delle risposte;
 - ** serena soddisfazione per la consapevolezza di aver sempre ben operato in scienza, coscienza e diligenza con riguardo alla qualità della curata e licenziata attività pareristica e di mero riscontro, siccome nel corso dell'anno 2022 disimpegnata in modo comunque tempestivo e, come verificatosi per il passato, senza l'insorgenza di insoddisfazione di sorta alcuna da parte di chicchessia, anzi;
 - *** non aver (ancora) potuto registrare risolutivo riscontro rispetto a quanto formalmente e informalmente proposto per conseguirsi, come peraltro reiteratamente rilevato, adeguatamente convenevoli modifiche normative relative alle sue proprie funzionali prerogative.

CAPITOLO II

1. Iniziative volte a conseguire potenziale risoluzione delle problematiche relative:

- A) al temporalmente -- fino al 31.03.2022 -- parziale perdurare dell'emergenza nazionale da COVID-19 fino allo spirare del primo trimestre del 2022;
- B) alla non ancora compiuta conoscenza dell'esistenza della funzione pareristica della Consulta da parte di tutti gli interlocutori dell'ordinamento istituzionale e burocratico-amministrativo regionale, locale e strumentale regionale. Quindi:
 - circa l'indirizzo dall'Organismo conferito al proprio Presidente di informare, con nota circolare, i regionali interlocutori istituzionali (anche quelli localmente e aziendalmente territoriali, nonché quelli di diritto pubblico strumentali della Regione e delle società *in house* da essa partecipate e controllate), della normata facoltà di giovare della funzione pareristica della Consulta; primi, problematici, effetti di tale iniziativa (il caso del Comune di Caivano e il caso di un professionista privato);
 - circa l'indirizzo della Consulta di aprire un confronto, mediato dalla Presidenza del Consiglio regionale, con i Capigruppo consiliari;

quelli assegnati alla Consulta, di per sé (per la ridotta ampiezza) non in grado di sostenere, e acclarare come sicura, la contestuale in ciascuno di essi presenza fisica dei componenti l'intero Organismo.



- C) alla mancata attribuzione delle risorse finanziarie per l'anno 2022 siccome tempestivamente richieste nel settembre 2021 con apposita relazione annuale per il fabbisogno;
2. Iniziative comunque pertinenti i compiti istituzionali della Consulta (a beneficio della di questa propria visibilità, a conferma del di codesta proprio *status*, quale occasione di divulgazione del di essa proprio ruolo e anche quale addizionale strumento presupposto al funzionale esame e approfondimento di tematiche in potenza integranti espressione di parere su richieste eventualmente oggetto di futura presentazione alla Consulta; quindi:
- A) la circolare nota del Presidente dell'Organismo nel febbraio 2022 trasmessa alle regionali Amministrazioni locali territoriali, siccome illustrante le modalità per rivolgere quesiti giuridici alla Consulta;
- B) la volontà di formare una collana di "*Quaderni*" tematici; problematiche oggetto di discussione e relative proposte;
- C) la partecipazione al convegno, organizzato dalla Fondazione Forense F.E.ST. di S.Maria C.V., relativo a "*Riflessioni e confronto sui quesiti referendari del 12.06.2022*" e la partecipazione al convegno, organizzato a Riardo dall'Associazione Alto Casertano sul tema "*PNRR: opportunità per i territori e ruolo degli Enti locali*".
3. Iniziativa di aggiornato approfondimento della "risolutiva" possibilità di colmare il vuoto legislativo già evidenziato dalla Consulta con la nota di riscontro e consequenziale richiesta, allegata al verbale n. 8 del 23/4/2021 (prot. 0006450 del 5/5/2021; *id est*, l'opportunità di integrare le disposizioni normative di riferimento, tanto di rango statutario che legislativo, prevedendo espressamente la possibilità, per i soggetti legittimati, di richiedere pareri anche con riguardo a proposte di legge, così da ampliare utilmente le funzioni dell'Organismo; ciò al solo fine di rendere possibile costruttivo supporto al miglioramento della qualità della legislazione e dell'*agere* amministrativo della Regione Campania), al fine di scongiurare la ricorrenda eventualità di doverosa dichiarazione d'inammissibilità di richieste di parere su iniziative legislative; in estrema sintesi, relative questioni.
4. Predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione della relazione programmatica della Consulta per l'anno 2023.
5. Predisposizione, approvazione e tempestiva trasmissione della relazione annuale della Consulta.

1.A) L'emergenza sanitaria da COVID-19 (sul piano nazionale iniziata il 31.01.2020) con D.L. n.24 del 24.03.2022 è stata dichiarata terminata a tutto il 31.03.2022. Pertanto, quanto meno nel primo trimestre i componenti l'Organismo hanno dovuto attenersi al rispetto delle misure volte a tenere quanto più basso il rischio di recrudescenza della ben nota pandemia. Ne sono derivate di volta in volta reiterate le cautelative misure, *ab initio* adottate dal Presidente *p.t.* della Consulta e poi anche regolamentate, siccome miranti, fino al perdurare dello stato di emergenza sanitaria e in considerazione anche delle mutevoli evidenze del contagio, a tenere, allorquando prudente, le sedute con modalità da remoto, segnatamente mediante il sistema della *conference call*; circostanza che, per il 2022, ha con tale pregnante giustificazione in particolare interessato le sedute dell'Organismo proprio fino allo scadere del primo trimestre.

Tuttavia, poiché ulteriori provvedimenti del regionale Vertice governativo, relativi agli ambienti pubblici posti al chiuso, si sono reiterati nel corso di tutto l'anno 2022, da parte del Presidente e di tutti i componenti l'Organismo durante tutte le sedute in presenza sono stati utilizzati dispositivi (mascherine FFP2) di protezione personale comunque in grado di salvaguardare ciascuno dal *quatenus opus* pericoloso contagio in parola.



Pertanto, nel corso del 2022, su un numero totale di **23** sedute collegiali, **18** sedute sono state tenute in presenza e le restanti **5** sono state tenute in audiovideoconferenza ¹¹.

1.B) Sebbene in presenza di un così descritto contesto, la Consulta ha inteso assicurare la costante continuità del suo proprio funzionamento; e tanto ha fatto, oltre che con il puntuale disimpegno della sua “elettiva” funzione pareristica (su cui si tornerà *infra*, segnatamente nel Capitolo III), anche per tramite di circolare nota del 13.01.2022, prot. 632/u ¹², curata dal suo proprio Presidente su puntuale indirizzo in tal senso approvato nel corso della seduta del 10.01.2022, circolare siccome trasmessa alle Presidenze di Giunta e Consiglio, nonché ai consiliari Capi Gruppo e ai vertici dell'apparato burocratico regionale, nonché, ancora, a tutte le Amministrazioni pubbliche campane, non solo territoriali ma anche strumentali e *in house* regionali; in sostanza, con tale comunicazione questa Consulta, pure per quanto più superare l’“impasse conoscitivo” ancora attanagliante i soggetti normativamente legittimati riguardo alla potenziale fruizione delle funzioni pareristiche di esso medesimo Organismo, ha dato in estrema sintesi conto, a tutti i legislativamente interessati Organi dell'amministrativo apparato regionale (anche locale e strumentale regionale), non solo delle attività da esso disimpegnate nel corso dell'anno 2021, ma anche della significativa circostanza che si sarebbe potuto fare funzionale affidamento sulla di esso propria tempestiva disponibilità a esaminare le questioni oggetto di eventuali richieste di parere secondo le modalità e i termini di cui alla legge regionale di esso istitutiva (n.25/2018) e alla normativa regolamentare ad esso interna.

Paradossalmente, tale iniziativa ha scontato l'incrocio con due iniziali problematiche (che si descriveranno testé in appresso), che, per essere superate con piena soddisfazione e senza inconvenienti di sorta alcuna, hanno necessitato di relativi due riscontri ¹³ in significazione di illustrazione e chiarimento non solo delle funzioni e delle modalità normativamente esercitate dalla Consulta, ma anche di chi potesse essere titolare della *legitimitas postulandi* (sinapticamente evocante, *mutatis mutandis*, il processualistico *ius postulandi*) un siffatto esercizio nonché, infine, su quali materie dalla Consulta potesse essere esercitata la di essa propria funzione pareristica.

Circa la prima problematica, integrata dal caso del Comune di Caivano, la Consulta, una volta conosciutane l'esistenza, l'approfondiva nel corso della propria seduta del 24.01.2022. E, benvero, con mail ordinaria del 21.01.2022, susseguente dunque alla sopra descritta presidenziale nota circolare prot. n.632/u del 13.01.2022, era all'Organismo pervenuta da indirizzo individuale di un funzionario del Comune di Caivano (NA) richiesta di informazioni sulla possibilità di proporre quesiti alla Consulta per ottenere chiarimenti e delucidazioni riguardanti aspetti giuridico-amministrativi interessanti l'Ente comunale in questione. Sicché, su proposta del proprio Presidente rinveniente approvazione del Collegio consultivo, l'argomento risultava *illico et immediate* posto al centro della discussione nella medesima seduta, all'esito della quale la Consulta, valutata la inammissibilità della richiesta in questione per come, e da chi, formulata, conveniva comunque sulla opportunità di definire nella medesima sede l'*agere* da tenere nella ricorrenza futura di ulteriori tali evenienze. Pertanto, la Consulta unanimemente riteneva dovesse darsi in ogni caso oltremodo tempestivo riscontro alla richiesta, cogliendo l'occasione per fornire indicazioni utili a consentire, prima di ogni cosa, corretta formulazione del quesito; questo nell'interesse non solo dell'Amministrazione locale in argomento (allo stato, per la forma e per altro, impropriamente istante), ma anche della stessa Consulta, e ciò anche in

¹¹ Benvero, in relazione alla evoluzione della situazione di contagio dovuta a varianti, per la tenuta delle proprie sedute la Consulta ha adottato un approccio flessibile, valutando di volta in volta - considerati gli argomenti in discussione e raccordandosi per le vie brevi, ove possibile anche in prossimità della data fissata - la possibilità di tenere le collegiali sedute in presenza fisica oppure in videoconferenza.

¹² Che, quale **allegato**, *quatenus opus* d'utilità integra la presente relazione

¹³ Curati dal Presidente dell'Organismo previo approfondito, collegiale, esame e relativamente rispettivo, conferito, indirizzo.

prefigurabile previsione di rilevabile fabbisogno di qualsivoglia altra Amministrazione locale, comunque espressione del sistema di amministrazione del territorio regionale, di potere avere una interlocuzione giuridica “alta” e, quindi, di ottenere risposte qualificate da un Organismo la cui funzione è appunto quella di darle.

Per dar specifico conto al riguardo della inammissibilità della richiesta, v'è da dire che, ai fini dell'attività della Consulta, assumevano infatti rilievo diversi profili necessitanti chiarimenti, quali la (mancata) legittimazione attiva del richiedente, la materia oggetto della richiesta, la (non) corretta formulazione di questa e la (mancata) presa di conoscenza dei limiti di legge e di Regolamento entro i quali la Consulta ha facoltà di interlocuzione, per cui, dopo ampia discussione, la Consulta decideva di redigere una, già collegialmente ben studiata nel di essa testo, presidenziale nota di riscontro ¹⁴ in grado di poter servire a orientare eventuali, future, richieste e, rispetto a queste, anche il reattivo proprio comportamento.

Circa la seconda problematica, rappresentata dalla richiesta di parere con mail del 01.03.2022 e prot.n.3359/e avanzata da privato professionista (nella specie, un legale cittadino della regione Campania), la Consulta, una volta conosciutane l'esistenza, l'approfondiva nel corso della propria seduta del 07.03.2022. Anche disimpegnando ampia discussione, proprio al fine di poter dare tempestivo riscontro al richiedente, la Consulta, sebbene ritenendo degna di interesse la questione postale (in tema di salvaguardia della salute di cittadini), anche in tale caso rilevava, però, il difetto di *legitimitatio postulandi* (anche per questo caso sinapticamente evocante, *mutatis mutandis*, il processualistico *ius postulandi*) dell'istante privato professionista (giacché questi non era, in forma e sostanza, un Organo regionale); di talché la Consulta rinveniva come inammissibile la richiesta di parere e, quindi, esitava *ex lege* impossibilitata a esprimersi in modo formale. Tuttavia, il Collegio conveniva sull'opportunità di fornire informale riscontro al richiedente ¹⁵, così rappresentandogli, quale orientamento propositivo, di valutare se la questione postale potesse invece

¹⁴ Distinta con prot. n.1501/e del 01.02.2022, con tale nota il Presidente della Consulta in sostanza (e a titolo personale perché dallo scorrere in lettura la richiesta d'informazioni non era stato dato l'evincere né la qualifica funzionale né l'atto amministrativo d'indirizzo istituzionale in forza del quale funziona istante del Comune di Caivano fosse risultata legittimata a formulare, in nome e per conto di tale Ente, richieste alla Consulta) spiegava quali fossero le condizioni minime (in particolare quelle relative alla legittimazione attiva) per il regolare avvio di interlocuzioni istituzionali fra soggetti della P.A. e, poi, esplicitava quanto altro pure previsto dalla legge regionale n.25/2018 (istitutiva dell'Organismo) siccome funzionale sempre alla reciproca interlocuzione tra Organo regionale richiedente e Consulta su determinate, normate, materie.

¹⁵ Cosa che si verificava prontamente, a mezzo di nota personale, prot. n.4200/2 del 14.03.2022, che, su puntuale, unanimemente concordato, indirizzo collegiale sul di essa contenuto, veniva curata dal Presidente della Consulta e mercé la quale veniva partecipato al richiedente professionista che, dallo scorrere in lettura la richiesta di parere, se ne era dedotta l'inammissibilità:

- perché non risultava fosse l'istante investito di un regionale *munus*, istituzionale o funzionale, rappresentativo di un Ufficio Pubblico campano, come tale *ex lege* dotato della potestà/facoltà d'interfacciarsi formalmente con l'Organismo;
- per incompletezza della richiesta (circa i requisiti estrinseci e intrinseci del contenuto della missiva), e tanto sempre a mente di quanto previsto dalla L.R. Campania n. 25/2018; requisito, quello della completa rappresentazione non solo della problematica ma anche (*rectius*, soprattutto) delle puntuali disposizioni normative (statutarie e/o legislative regionali sulla scorta delle quali si chiede che l'Organismo operi il proprio scrutinio e rilasci un parere), che deve a monte/*ab initio* assistere qualsivoglia richiesta; benvero, dal contenuto della missiva e dalla documentazione posta a corredo di essa non era stata data alla Consulta la possibilità di rinvenire normativa regionale conferente al riguardo della fattispecie dedotta; con l'implicazione che al medesimo Organismo non era stata data occasione di poter, in comparativa ponderazione con questa, soppesare la bontà, o meno, del “PARERE LEGALE DONAZIONI_220301_103146.pdf allegato alla richiesta e sul quale era stato chiesto di esprimersi.



essere di eventuale interesse per l'Ufficio del Difensore Civico della Regione Campania, giacché anche titolare della funzione di Garante della salute del cittadino.

In disparte da siffatte non complesse problematiche, scaturenti dalla non ancora compiuta e corretta conoscenza dell'esistenza della funzione pareristica della Consulta da parte di tutti gli interlocutori dell'ordinamento istituzionale e burocratico-amministrativo regionale, locale e strumentale regionale, sempre con lo scopo di rimuovere quanto dopo oltre 3 anni deficitariamente sussistente al riguardo, **il Collegio, nel corso della propria seduta del 21.02.2022 ha rinnovato il suo interesse all'attivazione di un confronto con i consiliari Capigruppo, preferibilmente mediato dal Presidente del Consiglio**, al quale tale esigenza era stata in precedenza rappresentata con corrispondenza del Presidente del medesimo Organismo del 2021 e anche con incontro siccome presso la ospitante sede della Presidenza del C.R. nell'autunno del 2020 celebratosi anche con i di esso medesimo Organismo.

1.C) La problematica concernente l'omessa attribuzione, nel corso anche del 2022 e in relazione a quest'annualità, delle risorse finanziarie dalla Consulta richieste nel settembre 2021 (con apposita relazione ex art.8, comma 7, della l.r. n.25/2018 e ss.mm., nonché ex art.15 del Regolamento interno dell'Organismo) relativa al tempestivamente presentato fabbisogno per l'ordinario funzionamento delle proprie struttura e attività è stata **oggetto di esame** nel corso di ben **8** sedute di questo Organismo, segnatamente in quelle dell'**08.02.2022**, del **07.03.2022**, del **16.05.2022**, del **05.07.2022**, del **18.07.2022**, del **25.08.2022**, del **07.09.2022** e del **17.10.2022**.

In estrema sintesi, all'esito di approfondite discussioni, **la Consulta, in particolare a ufficio del di essa Presidente**, con varie iniziative (formali e informali, a priori collegialmente, discusse, concordate e approvate nonché puntualmente in costante aggiornamento rendicontate sempre in contesto collegiale; cfr. le verbalizzazioni delle sopra richiamate sedute) poste in essere nel corso dell'intero 2022 **è stata impegnata a determinare le condizioni perché ad essa risultassero attribuite le risorse finanziarie finalizzate a concretizzare il fisiologicamente ordinario funzionamento delle proprie struttura e attività** (anche di natura extra-pareristica, ma comunque di conferente vario genere e interesse; rinvio, sul punto, segnatamente cfr. sub paragrafo "4." del qui corrente capitolo).

Tuttavia, malgrado sul punto più volte avviatesi, e coltivate, informali interlocuzioni in specie (ma non solo) con il consiliare Ufficio di Presidenza, **non s'è potuto registrare alcunché di fattivo**.

Come ovvio, in mancanza della attribuzione alla Consulta delle affatto esorbitanti nel *quantum*, ma necessarie, risorse, nessuna delle attività extra-pareristiche programmate come a realizzarsi nel corso del 2022 sé potuta realizzare.

2. A ogni buon conto, **la Consulta, nel corso dell'anno 2022 ha assunto anche iniziative, comunque pertinenti i propri compiti istituzionali**, anzi intenzionalmente in potenza in grado di veicolare migliore (anche in termini quantitativi circa la quanto più estensivamente possibile) fruizione dell'esercizio delle sue proprie funzioni; e ciò non per conseguire meramente estetica e asfittica propria visibilità, bensì quale occasione di divulgazione del di essa proprio ruolo e anche quale addizionale strumento presupposto a funzionalmente utile esame e approfondimento di interessanti problematiche oggetto di eventuale, futura, presentazione innanzi a se medesima.

2.A) Da tale ratio operandi, siccome già messa a punto nel corso della prima propria collegiale seduta del 10.01.2022 -- quella dalla quale era scaturita la prima circolare nota presidenziale del 13.01.2022, *supra* descritta sub punto "1.B)" del presente capitolo -- e anche sulla scorta di riflessioni provocate dai due problematici riscontri, di cui pure poco sopra s'è già fatto articolato cenno, **è quindi derivata**, a seguito di



ampia discussione celebratasi **nella seduta dell'08.02.2022**, l'iniziativa del consultivo Collegio di conferire al proprio Presidente l'incarico di trasmettere alle Amministrazioni locali del territorio regionale, quanto meno le realtà più grandi, una nota circolare (prot. n. 2293/u del 14.02.2022; cfr. in allegato), di ulteriore stimolo, illustrante in modo estremamente sintetico e elementare la possibilità e, **soprattutto, la modalità per interloquire con la Consulta su quesiti di natura giuridica**; a tal fine, quale riferimento per la redazione di tale nota circolare, il Collegio ha assunto essere, seppur adeguatamente modificato, il testo del presidenziale e informale riscontro previamente trasmesso al Comune di Caivano.

2.B) Ancora quale scaturigine della sopra cennata *ratio operandi* s'è registrata l'insistente volontà, dalla Consulta manifestata, in un primo tempo, nel corso della propria seduta dell'08.02.2022 e su suggerimento del vice-Presidente/componente Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito, di formare una collana di "Quaderni" tematici, riguardanti problematiche oggetto di discussione e relative proposte. A tal riguardo il Prof. D'Ippolito ha nell'occasione illustrato la possibilità, per la Consulta, di assumere, anche in proprio ¹⁶ - in specie nelle more che il Consiglio regionale disponesse circa il fabbisogno espresso con la Relazione periodica (cfr. prot. 0012353/u del 27.09.2021) --, iniziativa per la realizzazione di una collana di pubblicazioni in forma di "Quaderni" da intestare alla Consulta, aventi lo scopo di costituire uno strumento di dibattito scientifico sulla legislazione regionale e sulle istituzioni amministrative, aperta al contributo di giuristi, amministratori ed esponenti della politica.

La Consulta, valutando con estremo interesse la soluzione prospettata, purtuttavia convenendo sulla necessità di approfondire non solo la possibilità e l'opportunità che una eventuale iniziativa "autoprodotta" risultasse poter liberamente assumere e spendere il nome della Consulta, ma anche le eventuali comunicazioni da farsi, ha aggiornato la discussione sul punto all'esito degli approfondimenti da condurre.

Pertanto, **l'approfondimento sulla procedibilità di tale iniziativa è continuato nel corso della seduta che la Consulta ha tenuto il 07.03.2022**. In questa occasione il Presidente Prof. Avv. Alfonso Furgiuele, richiamata le precedenti riflessioni, ha quindi nuovamente posto ai colleghi le valutazioni sul da farsi circa l'autoproduzione di una collana di "Quaderni" della Consulta. Dopo ampia discussione, **la Consulta:**

- **ha espresso avviso di comunicare all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale l'intenzione di procedere in autonomia e in autofinanziamento alla produzione dei detti quaderni** giuridici di approfondimento e, contestualmente, di chiedere autorizzazione alla spendita del nome della Consulta e dei loghi regionali, e tanto quale appunto soggetto assumente l'iniziativa anche se autofinanziata;
- **ma, al contempo, ha ritenuto, tuttavia, di temporaneamente sospendere l'iniziativa**, in attesa di conoscere l'evoluzione procedimental/provvedimentale, ormai prossima a vedere utile e positiva conclusione (attesa la conoscenza di dedicato punto al riguardo già più volte dal Presidente del C.R., l'on. Dott. Gennaro Oliviero, posto all'O.d.G. delle sedute appunto del Consiglio regionale) relativa alla elezione e nomina del di essa proprio quinto componente in sostituzione del dimissionario (nel luglio 2020) Prof. Pasquale Stanzone.

2.C) Ulteriore frutto della sopra descritta *ratio operandi* è stato integrato da quanto verificatosi previo "referaggio" all'Organismo nel corso della di questo propria **seduta del 26.05.2022**. In tale occasione è stato riferito alla Consulta dal Vice-Presidente e componente Prof. Francesco Eriberto d'Ippolito nonché dal

¹⁶ Non ridonda lo specificare che tale iniziativa è stata immaginata come oneroso (il riferimento è alla relativa copertura finanziaria, in potenza sostenibile mercé anche autofinanziamento, ove necessario) appannaggio esclusivo dei componenti consultori dell'Organismo, senza, cioè, alcun "peso" di tal genere, quindi, ricadente a carico dei soggetti integranti la componente "Struttura di supporto" alla Consulta.



componente Avv. Domenico Santonastaso di essere stati invitati, ciascuno indipendentemente dall'altro, a prendere parte, quali relatori, a due distinte iniziative convegnistiche, e tanto proprio nella loro rispettiva qualità non solo di cultori della materia oggetto di pubblica manifestazione, ma anche quali appunto componenti l'Organismo.

E, benvero, il Prof. d'Ippolito ha informato la Consulta dell'invito a essere relatore nel **convegno per il giorno 12.06.2022 organizzato dalla Fondazione Forense F.E.ST. di S.Maria C.V. (CE) con titolo "Riflessioni e confronto sui quesiti referendari del 12.06.2022"** ¹⁷.

L'Avv. Santonastaso, dal canto suo, ha informato la Consulta dell'invito a essere relatore nel **convegno per il giorno 28.05.2022 organizzato presso la Casa di città di Riardo (CE) dall'Associazione Alto Casertano con titolo "PNRR: Opportunità per i territori e ruolo degli Enti locali"**.

Dopo ampia discussione su quanto riferitole, la Consulta ha ritenuto:

- essere di proprio interesse che, da parte di essa o di suoi componenti, si possa prendere parte, ancor meglio se invitati a intervenire da relatori, a iniziative terze pertinenti i propri compiti istituzionali, e ciò a beneficio della propria visibilità, a conferma del proprio riconosciuto *status* e anche quale ulteriore occasione di qualificata divulgazione del ruolo della Consulta stessa. Altrettanto rilevante è l'opportunità che tali occasioni rappresentano per l'esame e l'approfondimento di tematiche che possono rilevarsi utili in sede di istruttoria e di espressione di parere su eventuali richieste che potrebbero essere rivolte alla Consulta;
- la partecipazione a eventi esterni circostanza peraltro da valutare favorevolmente in una fase in cui non si registrano novità rispetto alle interlocuzioni in cui la Consulta ha rappresentato la programmazione delle attività per la corrente annualità e, comunque, nelle more che si concretizzi la possibilità di organizzare un evento o una iniziativa a propria cura.

3. Anche nel corso dell'ancora corrente quarto anno del proprio funzionamento la Consulta ha inteso intrattenersi ad aggiornare l'approfondimento già da essa disimpegnato nel 2020 e nel 2021, in particolare, circa la (avvertita come opportuna) possibilità di colmare il vuoto legislativo in precedenza finanche evidenziato con nota del proprio Presidente (*cfr.* più puntuale richiamo nella seguente nota 18). In estrema sintesi, così come già aveva disimpegnato nel corso delle proprie sedute del 17.05.2021 e del 28.06.2021, la Consulta è ritornata a esaminare ¹⁸ l'opportunità di eccitare l'ormai "consapevole" sul punto legislatore

¹⁷ In numero di cinque, abrogativi e, qui in estrema sintesi, vertenti: il primo, sull'**abrogazione del Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi**; il secondo, sulla **limitazione delle misure cautelari -- abrogazione dell'ultimo inciso dell'art. 274, comma 1, lettera c), codice di procedura penale, in materia di misure cautelari e, segnatamente, di esigenze cautelari, nel processo penale --**; il terzo, sulla **separazione delle funzioni dei magistrati -- abrogazione delle norme in materia di ordinamento giudiziario che consentono il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa nella carriera dei magistrati --**; il quarto, sulla **partecipazione dei membri laici a tutte le deliberazioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari -- abrogazione di norme in materia di composizione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari e delle competenze dei membri laici che ne fanno parte --**; il quinto, sulla **abrogazione di norme in materia di elezioni dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura**.

¹⁸ Benvero, nel corso della propria seduta del 26.05.2022 il Presidente ha riferito al Collegio che era risultata essere di attuale interesse in Consiglio regionale la possibilità di investire la Consulta di ulteriori competenze in materia di alta consulenza giuridica. In particolare, l'attenzione era sembrata essere rivolta alla possibilità di appunto colmare il "vuoto legislativo" già evidenziato dalla Consulta con la nota di riscontro e consequenziale richiesta, allegata al verbale n. 8 del 23.04.2021 (*cfr.* prot. 0006450 del 05.05.2021). La Consulta ha rammentato che in detta occasione, nel riscontrare una



regionale ¹⁹ a riconsiderare in apprezzamento le disposizioni normative, tanto di rango statutario che legislativo, in sostanza declinanti le funzioni proprie della Consulta, all'uopo, e mercé intervento di edizione additiva della relativa normativa, con espressa previsione della possibilità, per i soggetti legittimati a proporre proposte di legge, di richiedere pareri sulle medesime **prima della formale presentazione di queste.**

Benvero, la Consulta ha rilevato che il maggiore ampliamento delle proprie funzioni militerebbe:

- per traggardare l'utile scopo di supportare il legislatore con riguardo all'esclusivo versante tecnico/consultivo nella fase del *de iure condendo* e, quindi, per il miglioramento della qualità della legislazione e, in definitiva, dell'*agere* amministrativo della Regione Campania;
- per scongiurare il ripetersi dei casi (come quelli verificatisi sia nel 2020 che nel 2021) in cui si sono avanzate richieste di pareri da parte di Organi consiliari, che, seppur oltremodo interessanti, non hanno potuto essere formalmente riscontrate ²⁰ giacché esulanti dalle funzionali prerogative di tale Organismo -- come da previsioni statutaria (art.57), legislativa (l.r. 25/2018, artt. 3, 4, 5, 6 e 7) e regolamentare interna (art.11), vettrici invece della possibilità, per quest'ultimo, di rilasciare conferente parere --; benvero, le richieste pervenute alla Consulta avevano riguardato casi per i quali il detto Organismo era stato ineditamente e impropriamente chiamato a rilasciare parere su bozze di regionali disposizioni normative non ancora oggetto di formale presentazione.

E, tuttavia, la Consulta, attesa la rilevanza della questione, nel dispiegare approfondito e aggiornato riesame dell'argomento in parola, ha sempre tenuto ben chiari i limiti entro i quali può in modo legittimo prendere avvio e svilupparsi una siffatta riedizione delle proprie funzioni ad opera del legislatore regionale e, quindi,

richiesta del Presidente della I Commissione Permanente - Affari Istituzionali, al fine di scongiurare l'ipotesi che la Consulta potesse trovarsi nella condizione di dovere dichiarare inammissibili richieste di parere su iniziative legislative, ha convenuto che sarebbe stato opportuno integrare le disposizioni normative di riferimento, tanto di rango statutario che legislativo, prevedendo espressamente la possibilità, per i soggetti legittimati, di richiedere pareri anche con riguardo a proposte di legge, così da ampliare utilmente le funzioni dell'Organismo; ciò al solo fine di rendere possibile di contribuire al miglioramento della qualità della legislazione e dell'agire amministrativo della Regione Campania. La Consulta ha in tale occasione preso atto di ciò, e tanto anche con rinnovata soddisfazione e grande interesse, atteso che una soluzione nel senso prospettato, essendo volta a fornire costruttivo supporto all'attività legislativa, era già stata da essa auspicata e conseguentemente rappresentata a tutti i destinatari della sopra mentovata nota del proprio Presidente.

¹⁹ Significativo segnale di tale "consapevolezza" del legislatore regionale, cioè *ex se* già sensibilmente pronto a cogliere l'opportunità di ampliare (per vieppiù giovare) le funzioni di questo Organismo, s'era già registrata con la proposta di legge regionale n.119 del 28.05.2021, potenzialmente introduttiva di misure volte ad assicurare la piena tutela del diritto all'ambiente, con modifica della legge regionale 28 maggio 2009 n. 6 (*id est* -rinnovato- Statuto della Regione Campania). In particolare, tale proposta ha previsto il potenziamento del ruolo della Consulta di Garanzia Statutaria, all'uopo prevedendo che questa potesse essere chiamata anche ad esprimere pareri di conformità delle leggi regionali ai principi ambientali (quindi, consapevolezza del legislatore del 2021 non ancora giunta a maturata determinazione con riguardo a preventivo scrutinio orizzontale e trasversale di legittimità delegato alla Consulta su qualsiasi disegno di legge), di talché ampliando la sfera dei soggetti legittimati a chiederne il parere tramite la possibilità di accesso diretto alla Consulta da parte (anche) delle associazioni ambientaliste riconosciute (elemento di novità, quindi, dato dal fatto che, per la prima volta, s'era prefigurato che soggetti legittimati a postulare alla Consulta il rilascio di pareri potessero essere anche qualificati soggetti appartenenti alla Comunità regionale e, quindi, soggetti non esclusivamente integranti gli Organi dell'Apparato regionale).

²⁰ A ogni buon conto, la Consulta, in ossequio ai principi di leale collaborazione e buon andamento dell'azione della P.A., con particolare interesse e funzionalmente responsabile slancio aveva comunque approfondito le fattispecie nonché aveva, con rispettiva opportunità e legittimità, licenziato non "pareri" ma meri, comunque tempestivi e utili, riscontri alle spiegate richieste.



non ha mai obliato la razionalizzazione della giurisprudenza costituzionale sull'argomento, che ha progressivamente definito i limiti del quadro normativo regionale ²¹.

²¹ In particolare, ben esitano chiari gli arresti sul punto della Corte Costituzionale, a partire dalle notissime sentenze n. 2/2004 nonché nn. 372/378 e 379 del 2004, per il tramite delle quali il repubblicano Giudice delle leggi ha provveduto ad operare dei distinguo fondamentali tra sistema delle fonti nazionali e sistema delle fonti regionali, e ciò nell'intento di riequilibrare i rapporti tra Stato e Regioni. Affatto ridonda che si evidenzia che, nel corso della seduta del 26.05.2022 la discussione s'è incentrata sulla circostanza che l'analisi della Corte Costituzionale, necessariamente, si incentra sulla tipologia di norme cui ricondurre lo Statuto, di talché fin da subito escludendone l'equiparazione alle Carte costituzionali. Gli Statuti vengono definiti quali *fonti regionali a competenza riservata e specializzata*, di certo fonti primarie del sistema normativo regionale, come tali operanti in base al criterio di competenza rispetto al sistema normativo nazionale e con ridimensionamento delle aspettative autonomiste regionali. Tuttavia, e nonostante gli approdi restrittivi della Corte Costituzionale e le non poche difficoltà tecniche, gli ordinamenti regionali hanno inteso costituire ugualmente organi di garanzia della legittimità statutaria. In particolare, la Corte Costituzionale ha elaborato una serie di limiti dell'attività degli Organi di garanzia statutaria, nel tentativo di tutelare l'unità della giurisdizione, da un lato, e l'autonomia del Legislatore regionale rispetto agli organi di garanzia, dall'altro. Nella già citata sentenza n. 378 del 2004 la Corte costituzionale, pur riconoscendo lo spazio per successive valutazioni concrete, da effettuarsi caso per caso e in relazione alle leggi di attuazione, ha definito la di essi natura, quali organi esclusivamente consultivi, così in senso assoluto sancendo proprio la conformità a Costituzione della previsione degli Organi di garanzia statutaria. La Consulta però, «in ogni caso», non ha rinunciato ad intervenire nel merito della natura degli Organi di garanzia statutaria laddove con la medesima pronuncia ha affermato che la di essi costituzionalità può essere concretamente presunta qualora si limitino a svolgere un'attività meramente consultiva, realizzando l'enunciazione di pareri che non vincolano l'organo deliberante se non in termini di riesame, senza obbligo di modifica dell'atto e senza la previsione di maggioranze rinforzate. Su istanza del ricorso presentato in via principale dal Governo avverso lo Statuto della Regione Abruzzo, con la sentenza n. 12 del 2006 il Giudice delle leggi è nuovamente intervenuto con riguardo agli organi di garanzia statutaria, dichiarando la legittimità costituzionale del regionale art. 79. In particolare, la Consulta si è pronunciata sulla conformità dell'obbligo di motivazione imposto al Consiglio, che, nell'esercizio delle sue proprie funzioni normative, intenda discostarsi o non tener conto del parere negativo emesso dall'Organo di garanzia statutaria. La Corte ha considerato, infatti, che l'obbligo di motivazione non costituisce di per sé un atto lesivo della potestà legislativa, che «rimane intatta sia nella materia, sia nella estensione della sua capacità regolativa». La motivazione, di per sé, rappresenterebbe un eventuale passaggio procedurale di tipo preventivo, pertanto costituzionalmente legittimo ai sensi dell'art. 123 Cost., essendo direttamente connessa al parere stesso e non all'atto legislativo. In via ulteriore, con la sentenza n. 200 del 2008, la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge della Regione Calabria n. 2 del 2007, (recante norme per l'istituzione e disciplina della Consulta Statutaria), sollevata dal Governo. La Consulta, con una pronuncia essenzialmente interpretativa, ha escluso che, dalla «semplice previsione della possibilità di far risultare in modo ufficiale da parte dei componenti, i motivi del proprio consenso o dissenso rispetto alla deliberazione assunta», non è possibile far derivare alcuna considerazione circa la natura giurisdizionale dell'organo deliberante. Pertanto, la Corte significativamente ha affermato che, innanzitutto, si tratta di un **Organo a carattere regionale e, di conseguenza, la disciplina delle modalità di esercizio di questa facoltà rientra nel potere di autoorganizzazione di cui la stessa Regione dispone ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.** Ma, poi, e in modo ancora più evidente, per quanto riguarda le censure sollevate in relazione agli artt. 7 e 8 della suddetta norma calabrese, la Consulta ha riconfermato la natura amministrativa degli Organi di garanzia statutaria, laddove ha indicato che le «competenze della Consulta statutaria, per non invadere la sfera di attribuzioni del giudice delle leggi e degli organi giudiziari, devono avere soltanto carattere preventivo ed essere perciò esercitate nel corso dei procedimenti di formazione degli atti. Ogni valutazione sulla legittimità degli atti, legislativi o amministrativi, successiva alla loro promulgazione o emanazione è estranea alla sfera delle attribuzioni regionali». Per cui, **secondo il Giudice delle leggi tre risultano essere gli aspetti essenziali che definiscono la natura degli organi di garanzia statutaria, vale a dire l'intervento delle regionali Consulte deve essere preventivo e non vincolante rispetto all'organo deliberativo e, per quanto attiene alla tipologia di decisione prodotta dall'attività degli organi di garanzia statutaria, essa deve identificarsi esclusivamente con pareri di natura amministrativa e non con decisioni rilevanti sul piano giurisdizionale.**



4. L'articolo 8, comma 7, della legge regionale n.25/2018 e ss.mm., nonché l'art. 15 del Regolamento interno dell'Organismo prevede che, nei tre mesi precedenti alla predisposizione del bilancio del Consiglio regionale, cioè nei mesi di luglio, agosto e comunque **entro il 30 settembre di ciascun anno**, la Consulta predisponga una **relazione sull'attività da svolgere per l'annualità successiva e definisca con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il proprio fabbisogno finanziario per il proprio funzionamento ordinario riguardante anche le attività connesse.**

In ossequio a tale previsione normativa, nel corso della **tredicesima seduta** della Consulta, **tenutasi il 05.07.2022**, il Presidente, dopo aver rammentato « ... che il prossimo settembre vedrà, come ogni anno, la Consulta impegnata nella redazione e presentazione del programma delle attività per il nuovo anno e, conseguentemente, nella definizione del correlato fabbisogno », nonché « considerato che la prossima seduta - salvo eventuali esigenze o urgenze sopravvenute - sarà l'ultima prima della pausa estiva », ha proposto che risultasse « ...discussa con adeguato anticipo l'impostazione della programmazione e il conferimento dell'incarico di Relatore ». La Consulta, dopo ampio confronto a tal riguardo, ha convenuto sull'opportunità che l'ordine del giorno della successiva seduta, prevista il 18.07.2022, preveda un punto dedicato alla specifica discussione e al conferimento dell'incarico di relatore del programma delle attività per l'anno 2023. Sicché, nel corso della successiva propria seduta, la **quattordicesima**, siccome tenutasi **in data 18.07.2022** (cfr. relativa verbalizzazione) la Consulta, a seguito di ampia discussione, dopo aver convenuto « ...nel rinnovato convincimento di dovere esprimere la propria attività di Organo a servizio delle istituzioni in aderenza al dettato statutario e della legge istitutiva », ha deciso « ... di assumere il medesimo orientamento espresso con le precedenti Relazioni e quindi di proporre attività tese a promuovere la conoscenza delle sue funzioni e attività favorendo, per tale via, un suo più ampio coinvolgimento anche in ragione del superamento della prolungata fase di crisi epidemica che indubbiamente ha limitato le occasioni di possibili confronti ». Dopo di che, il Presidente, previa consultazione e acquisizione della disponibilità, ha proposto, e **la Consulta ha unanimemente approvato, la nomina del componente Avv. Domenico Santonastaso quale relatore sul programma delle attività dell'Organismo per l'anno 2023**, di talché rinviando la discussione e l'approvazione della medesima alla prima seduta dopo la pausa estiva.

Sicché, **nella seduta del 07.09.2021, dopo adeguata discussione, la Consulta ha approvato la Relazione** ²² approntata dal relatore Avv. Santonastaso, ha stabilito che il documento fosse trasmesso all'Ufficio di

²² Il cui testo è il seguente:

RELAZIONE ALL'UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA SUL FABBISOGNO FINANZIARIO PER IL FUNZIONAMENTO ORDINARIO DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE CAMPANIA PER L'ANNO 2023

(ex art. 8, comma 7, L.R. Campania n. 25/2018 e ss.mm.)

Premessa

Ai sensi dell'art. 57 dello Statuto della regione Campania, il Consiglio regionale, nella seduta del 23/7/2018 ha approvato e, in seguito, il Presidente della Giunta regionale ha promulgato la L.R. n. 25/2018 (rubricata "Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania"), pel tramite della quale è stata appunto costituita, con puntuale declinazione delle relative funzioni, la Consulta di Garanzia Statutaria, quale organo di alta consulenza giuridica e di garanzia, della Regione Campania.

Come ampiamente segnalato nel corso delle tre Relazioni annuali sull'attività della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania rispettivamente per gli anni 2019, 2020 e 2021, dapprima i forti ritardi accumulati nel primo anno di vita dell'Organismo (cagionati dall'oltremodo tardiva assegnazione delle unità di personale previste, problematica risoltasi dopo oltre un anno dal di esso insediamento), poi la non particolare cura per la risoluzione delle volte per volta pur partecipate necessità istituzionalmente programmatiche e di fabbisogno della Consulta (siccome

registratasi nel corso del primo anno "COVID-19" 2020, peraltro contraddistinto dallo spirare del mandato della precedente rappresentanza consiliare e dal di essa rinnovo autunnale), infine l'accusato notevole ritardo (pari a ben oltre 18 mesi) nell'elezione e nomina del quinto componente di tale Organismo in sostituzione del Prof. Pasquale Stanzone (dimessosi nell'estate 2020 poco prima che si formasse la sua propria incompatibilità rispetto all'oltremodo prestigioso e elettivo incarico da lui poi ricoperto quale Presidente dell'Authority sulla Privacy) hanno per cause quindi esterne ad esso rallentato la piena operatività del medesimo Organismo, che, tuttavia, è comunque riuscito ad adempiere a tutte le pervenute richieste di parere e, di queste, anche informalmente riscontrando finanche quelle inammissibili e/o improcedibili, e tanto in ossequio al principio della leale collaborazione.

Il fabbisogno finanziario per il funzionamento ordinario della Consulta per l'anno 2023

Dopo aver svolto un'ampia azione al servizio degli Organi della Regione Campania, oltre che studio su oltremodo rilevanti aspetti della legislazione regionale, si pone adesso la necessità di procedere, ex art. 8, comma 7, L.R. Campania n. 25/2018 e ss.mm., nonché a mente degli atti da ossequiarsi e tempestivamente predisporre in relazione all'adozione del bilancio del Consiglio regionale, alla predisposizione del **Programma di attività 2023**, individuando puntualmente gli interventi e le finalità che la Consulta di Garanzia intende realizzare nel puntuale espletamento delle sue proprie funzioni istituzionali.

In particolar modo, a carico del bilancio del Consiglio regionale, si appalesa necessario insistere nel senso di conseguire appostati oltre agli oneri per l'ordinario funzionamento della Consulta siccome di volta in volta (per ciascun anno) espressamente previsti dalla legge istitutiva (L.R. 25/2018) e poi anche con DPCR del 14.06.2019, n.18, cap. 6201 e atti consequenziali, anche quelli relativi all'attività di informazione e sensibilizzazione di tutti gli Organi regionali (Comuni, Province, Aziende Sanitarie ecc.) circa le funzioni proprie della Consulta e sulla possibilità di rivolgere alla stessa richieste di pareri circa l'interpretazione e la corretta applicazione di normative e/o di particolari atti, che, in qualsiasi modo in contrasto, possano incrociare le previsioni dello Statuto della Regione Campania.

Si reputa che ciò debba e possa risultare realizzato sia per tramite di una **puntuale comunicazione istituzionale** (siccome già disimpegnata dalla Consulta), oggi strumento indispensabile per il buon funzionamento e la conoscibilità dell'azione svolta al servizio degli Organi regionali, sia attraverso la **predisposizione e la stampa di materiale divulgativo**.

Sotto questo profilo sarà opportuno **potenziare**, anche con particolare riguardo al profilo tecnologico e dell'informatizzazione, **l'ufficio e la Struttura di supporto della Consulta**.

Non di meno, l'azione che l'Organismo ha già programmaticamente intrapresa e che intende risulti più incisivamente e concretamente oggetto di approfondimenti e di confronti scientifici, anche a carattere nazionale, verterà su importanti, in specie per ontologicamente attuale interesse, tematiche giuridiche.

In particolare, ci si propone di organizzare una **serie di convegni su alcuni temi** che investono le competenze della Consulta di Garanzia Statutaria alla luce delle recenti riforme in atto.

In primo luogo, si è prevista l'organizzazione di un **incontro a carattere seminariale sul Ruolo degli Organi di garanzia e autonomia regionale**, volto non solamente a far conoscere agli amministratori pubblici la funzione oggetto di disimpegno della Consulta, ma anche a tracciare un bilancio sullo stato dell'assetto normativo relativo alla Campania.

Altra importante attività, che ci si è proposti di porre in essere, è la **creazione di una collana di pubblicazioni denominata Quaderni della Consulta**, che avrà lo scopo di costituire uno strumento di dibattito scientifico sulla legislazione regionale e sulle Istituzioni amministrative, aperta al contributo di giuristi, amministratori ed esponenti della politica.

Si è poi prevista una **giornata di studio sul tema della democrazia partecipativa** attraverso l'istituto del referendum, tema, questo, che pure ha già formato oggetto di valutazione da parte della Consulta in sede pareristica.

Nondimeno di fondamentale utilità sarà la **pubblicazione degli atti dei lavori e dei convegni svolti**, non solo affinché non si perda la memoria delle importanti iniziative realizzate, ma anche perché queste pubblicazioni potranno essere utilizzate quale strumento di supporto d'informazione e conoscenza nei campi dell'amministrazione e del diritto.

A breve, non appena possibile la ripresa in più assoluta sicurezza dell'attività, si procederà ad **ospitare presso l'ufficio della Consulta una serie di studenti magistrali degli atenei della Campania, che svolgeranno uno stage**,

Presidenza per il confronto previsto dalla legge istitutiva e ha convenuto sulla opportunità che il proprio Presidente potesse avere un incontro con il Presidente del Consiglio regionale per concordare quanto d'occorrenza veicolante concreto riscontro.

Per esaustività di referaggio sul punto, val bene che si evidenzi che **la Consulta, nel corso della propria seduta del 28.10.2022, è ritornata a discutere del proprio fabbisogno** non solo, *quatenus opusque* di residuale pratica rilevanza con riguardo, ormai, al solo ultimo trimestre del 2022, **ma, in specie per la messa a punto delle necessarie contromisure in grado di significativamente fronteggiare lo sfavorevole riflesso putativamente ricadente anche sulla propria programmazione relativa al 2023 dall'eventuale non tempestivo (cioè entro e non oltre il 31.12.2022) superamento delle criticità** esposte nella nota prot. 17094 del 10.10.2022 a firma del Dirigente dott.sa Conforti ad oggetto "Richiesta di personale", argomento peraltro già approcciato in discussione nella precedente propria seduta del 17.10.2022. Sicché, il 28.10.2022, la Consulta, **dopo l'informativa resa dal proprio Presidente** (conferenti alla mancanza di notizie dell'approvazione e del finanziamento del programma di attività per l'anno 2023), **previa presa d'atto di ciò ha convenuto sull'opportunità di non assumere, al momento, iniziative di impulso volte all'operatività del proprio programma.**

5. La Consulta, in particolare durante il quarto e ultimo trimestre del c.a. ha curato di progressivamente effettuare dinamica e puntuale ricognizione del complessivo novero delle attività da essa disimpegnate e perfezionate in siffatta frazione temporale.

partecipando, sotto la guida del Dirigente-Segretario, alla formazione dell'iter istruttorio riguardanti le pratiche sottoposte all'ufficio.

Anche sotto questo profilo il potenziamento informatico e tecnico al servizio della Struttura di supporto, oltre che la presenza di un'adequata (anche telematica) biblioteca tematica, si prefigura quanto mai urgente e utile.

Alla luce di quanto premesso, fermo restando che, nel corso della realizzazione del programma proposto, potranno emergere elementi o modifiche, anche normative, in potenza comportanti l'esigenza di porre mano ad alcune variazioni, si riassumono sinteticamente nel seguente prospetto le attività che s'intendono realizzare, ed il costo presuntivo per ognuna di esse.

Attività	euro
Editing e pubblicazione di brochure informativa su attività della Consulta e possibilità di consulenza offerta agli amministratori pubblici della Regione Campania	3.000
Seminario di studi sul Ruolo degli organi di garanzia e autonomia regionale	5.000
Pubblicazione dei primi due numeri dei Quaderni della Consulta	6.000
Convegno Democrazia partecipativa e istituto del Referendum	5.000
Tavola rotonda con amministratori degli Enti locali regionali sulle funzioni della Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania	3.000
Acquisto libri, pubblicazioni e riviste per il funzionamento della struttura	8.000
Pubblicazione atti dei convegni organizzati	10.000
Totale	40.000»

Di talché la **Consulta** ²³ è riuscita, anche con tempestività, a predisporre, approvare e trasmettere pure la **presente Relazione annuale**, la lettura della quale potrà offrire uno spaccato del vissuto di un Organismo collegiale di livello regionale, che, quandanche di affatto risalente costituzione, quindi non ancora approdato a condizioni di pieno r gime, ha comunque dimostrato di riuscire egregiamente a fronteggiare qualsivoglia tipo di impedimento straordinario paratosi innanzi all'ordinario suo proprio funzionale esercizio, *ex se* non gi  semplice, poich  volta per volta chiamato a misurarsi con lo stratificato logistico e legal/giuridico tecnicismo burocratico/amministrativo, siccome integrato non solo da normativamente tipizzate molteplici fasi endoprocedimentali e da altrettanto positivizzati in modo differente plurimi atti provvedimental/deliberativi, ma anche da imprevedibili variabili, anche di profilo riconducibile ad aspetti prettamente umani, fisiologicamente appartenenti alla sana dialettica scaturente dall'indirizzo politico fondato sulla sovrana volont  popolare. **Il percorso, che ha condotto la Consulta ad approvare la presente, articolata, relazione annuale, ha preso inizio con la seduta della Consulta dell'11.11.2022**, allorquando il Presidente Prof. Avv. Furguele, dopo aver rammentato che, come da proprio Regolamento, la Consulta entro l'anno   tenuta a presentare una relazione sulle attivit  svolte, valutate le tempistiche, ha proposto di individuare una data entro la quale far la bozza di essa approdare alla discussione del Collegio consultivo. Dopo ampia discussione, la Consulta:

- **ha individuato la data del 19.12.2022** ²⁴ come giornata in cui tenere una seduta per esaminare la bozza della Relazione e, condizioni permettendo, per questa approvare;
- ha valutato opportuno iniziare a raccogliere il materiale e a individuare il relatore; dopo ampia discussione, considerata l'esperienza e atteso l'apprezzamento ricevuto negli anni pregressi, richiesta e manifestata la sua disponibilit , la Consulta ha deliberato di incaricare l'Avv. Santonastaso quale relatore della Relazione sulle di essa attivit  disimpegnate per l'anno 2022.

Ulteriore tappa del detto percorso per la formazione della Relazione annuale per l'anno 2022   **stata trapiuguardata dalla Consulta nel corso della propria seduta del 28.11.2022**, allorquando il Presidente Prof. Avv. Furguele ha chiesto al Segretario Dott. Aveta se il materiale necessario alla redazione della Relazione annuale fosse stato reso disponibile in formato digitale al Relatore. Il Segretario ha confermato la trasmissione via mail della documentazione al Relatore Avv. Santonastaso, che, a propria volta, ha confermato questa circostanza e ha anche informato la Consulta che, come da essa richiesto, la Struttura di supporto stava procedendo alla pubblicazione sull'istituzionale portale di tutti i verbali delle sedute della Consulta dall'inizio dell'operativit  di quest'ultima (cio  a decorrere dai primi mesi dell'anno 2019). Sicch :

- la Consulta ha di tanto preso atto e ha manifestato apprezzamento per il lavoro svolto dalla Struttura di supporto;
- il Presidente ha chiesto al Relatore se, in ragione della documentazione recapitatagli, ritenesse di poter risultare confermata la data del 19.12.2022²⁵ per la discussione della bozza di Relazione annuale;

²³ Che, ricorre il caso di rammentare,   **Organismo** (non Organo), **quindi funzionante solo con il possesso di rilevanti requisiti e con l'ossequio di particolari condizioni** (perch , *ex lege*,   prefissato come funzionante solo nella di esso **pluriarticolata funzionale composizione** data da una **componente collegiale/consultiva**, *id est* la **Consulta**, da cui il medesimo Organismo prende il nome, e da una **componente burocratica/amministrativa** (la **Struttura di supporto**, con il Dirigente della quale, che non pu  mancare alle sedute della Consulta nelle vesti di Segretario verbalizzante).

²⁴ Poi fissata per il 20.12.2022 per consentire la presenza in seduta di tutti i componenti.

²⁵ Si reitera, poi fissata per il 20.12.2022, per consentire la presenza in seduta di tutti i componenti.



- il Relatore incaricato ha confermato di contare di perfezionare la bozza di Relazione annuale entro la data concordata.

CAPITOLO III

LE ATTIVITÀ DI ALTA CONSULENZA GIURIDICA DELLA CONSULTA DI GARANZIA STATUTARIA DELLA REGIONE CAMPANIA NELL'ANNO 2022

I DUE RILEVANTI PARERI DELLA CONSULTA A RISCONTRO DI RISPETTIVE, AMMISSIBILI, RICHIESTE

1. Sommario inquadramento tematico e temporale dell'attività di alta consulenza giuridica disimpegnata dalla Consulta di Garanzia Statutaria dagli inizi dell'anno 2022 e fino a tutto il 20.12.2022.
2. Circa la prima richiesta di parere e circa il relativo riscontro approvato e rilasciato in data 23.06.2022 dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania
3. Circa la seconda richiesta di parere e circa il relativo riscontro approvato e rilasciato in data 27.09-30.09.2022 dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania

1. Nel corso dell'anno 2022 sono state avanzate, in tutto, **due rilevanti** richieste di parere alla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania e, segnatamente:

- a) la prima, a cura e firma del Presidente del Consiglio regionale della Campania, On. Dott. Gennaro Oliviero, siccome dalla Consulta di Garanzia Statutaria della Regione Campania accusata via mail in data 10.06.2022 (prot. n.10341) con relativi allegati ²⁶, oggettivata «*Richiesta di parere su proposta di Legge: "Interpretazione autentica della legge regionale n. 1 del 27 gennaio n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania)"*» e riguardante la seguente problematica ²⁷: se il comma 12 *quater* dell'art. 23 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 vada, o meno, interpretato nel senso che sono esclusi dalla relativa applicazione i responsabili di segreteria e i coordinatori dei gruppi consiliari per i quali il trattamento economico rimane definito dall'art. 15, comma 5, del regolamento recante "*Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale*" approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 369 del 27 febbraio 2015, pubblicato sul BURC n. 15 del 4 marzo 2015;
- b) la seconda, a congiunta cura e firma di on. Gianpiero Zinzi, di on. Michele Schiano di Visconti e di on. Annarita Patriarca, ciascuno di costoro quale Presidente, rispettivamente, dei consiliari Gruppi di opposizione in Consiglio regionale della Campania, della *Lega Salvini Campania*, di *Fratelli d'Italia* e di *Forza Italia*, datata 22.08.2022, in protocollo della Consulta il 24.08.2022 distinta col n. 14740/e, oggettivata «*richiesta di parere ai sensi dell'articolo 4 della Legge regionale 23 luglio 2018, n. 25*», siccome dai richiedenti dichiarata come dotata di carattere d'urgenza per conseguire oltremodo tempestivo riscontro (come *ex lege* previsto in tali casi) e

²⁶ In particolare: 1) la scheda ATN (Analisi Tecnico Normativa) redatta dalla dirigente competente per materia del Consiglio regionale; 2) approfondimento svolto dalla Direzione Generale Attività Legislativa del Consiglio Regionale a seguito di richiesta formulata dal Presidente del C.R..

²⁷ Proposta di legge di interpretazione autentica R.G. 242/2022 integrata da un unico articolo.



riguardante la seguente problematica: se il piano di eradicazione della brucellosi bufalina, approvato con delibera della Giunta regionale n. 104 dell'08.03.2022 ed in corso di attuazione, debba essere deliberato ed approvato dal Consiglio regionale, nonché se il decreto del Presidente della Giunta regionale n.72 del 27.05.2022, di nomina del Commissario Straordinario per l'attuazione del piano, debba essere soggetto al consiliare gradimento previsto dall'art. 48 dello Statuto, con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 76, comma 4, e dall'art. 24 del Regolamento interno del Consiglio regionale; più in particolare, si è richiesto alla Consulta di voler precisare, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto regionale, se la citata delibera n. 104 ed il citato decreto n.72 possano essere considerati legittimi, attesa la relativa mancata approvazione da parte del Consiglio regionale e da parte delle competenti Commissioni consiliari.

Orbene, per il rilascio dei due rilevanti pareri relativi a tali avanzate richieste la Consulta ha impiegato

- per l'informale reperimento della conferente documentazione (anche di quella eventualmente non posta a corredo delle richieste);
- per disposta e perfezionata audizione di soggetto di là dai richiedenti, ma comunque legittimato,
- per lo studio curato volta per volta dal nominato relatore;
- per la discussione dei profili e degli aspetti giuridici rispettivamente posti alla necessaria, approfondita, indagine della Consulta da parte del relatore;
- per il recepimento, da parte del medesimo relatore, della *summa* dell'indirizzo giuridico formatosi all'esito di collegiale/i discussione/i per l'iniziale stesura della bozza di parere;
- per il di volta in volta rispettivo esame di tale bozza;
- infine, e al netto del sempre verificatosi ulteriore necessario intervento emendativo (in modifica e/o integrazione) dell'ultima ora, per la collegiale lettura ed approvazione del parere richiesto;

nn. 6 collegiali sedute (*id est* quelle del 13.06.2022, del 23.06.2022, del 25.08.2022, del 07.09.2022, del 14.09.2022, del 27-30.09.2022) utilizzate per la istruzione, trattazione e approvazione relative agli esiti riscontrati, siccome rispettivi con riguardo alle due avanzate richieste di parere.

2. Con riguardo alla **prima richiesta di parere, già generalizzata nel precedente paragrafo del qui corrente capitolo**, v'è subito da dire che essa si è *illico et immediate* manifestata di rilevante interesse, in primo luogo perché formalmente e sostanzialmente vertente su un **quesito**:

- **in via diretta, concernente valutazione relativa a proposta di legge di "Interpretazione autentica della legge regionale n. 1 del 27 gennaio n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 – 2014 della Regione Campania)»;**
- **in via indiretta, e quanto agli effetti derivanti dal tenore di tale valutazione, riguardante la disciplina di funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione tanto dell'U.P. del C.R. quanto di Commissioni e di Gruppi consiliari**, quindi concernente, per significativi versi, "il cuore" del logistico/tecnico funzionamento degli uffici supportanti gli istituzionali e rappresentativi detentori del potere di indirizzo politico, siccome esercitato dai competenti Organi del C.R.; e, benvero, dalla valutazione della Consulta, qualora fatta poi propria dal legislatore regionale, si sarebbero riverberati rilevanti effetti, non solo di natura economico/finanziaria siccome propri degli interessati rapporti di pubblico impiego, ma anche impingenti la novellata impostazione e continuazione del regolare funzionamento di oltremodo nodali uffici del C.R., e tanto in specie se il comma 12 *quater* dell'art. 23 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 fosse stato, o meno, interpretato nel senso dell'esclusione dalla relativa applicazione per i responsabili di segreteria e per i coordinatori dei



gruppi consiliari, per i quali il trattamento economico risultante definito dall'art. 15, comma 5, del regolamento recante "*Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale*" approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 369 del 27 febbraio 2015, pubblicato sul BURC n. 15 del 4 marzo 2015.

La rilevante questione in argomento **dalla Consulta è stata in un primo tempo affrontata già nel corso della propria seduta del 13.06.2022, allorquando:**

- il Presidente ha non solo comunicato che alla Consulta il giorno 10.06.2022 era pervenuta la sopracennata richiesta di parere a firma del Presidente del Consiglio regionale, ma ha anche precisato che la richiesta era stata tempestivamente portata a conoscenza dei componenti la Consulta dalla Struttura di supporto e che, in ragione del breve lasso di tempo disponibile, non era stato, però, possibile integrare ulteriormente l'ordine del giorno della seduta del 13.06.2022 e, infine, attesa la rappresentata urgenza, ha proposto che la richiesta fosse sottoposta ad un esame preliminare già nel corso di quella stessa seduta, e tanto al fine di organizzare senza indugio le attività istruttorie;
- la Consulta ha concordato e ha proceduto ad un primo esame della richiesta, riservandosi per l'espressione del parere all'esito dei necessari approfondimenti;
- **da un primo, immediato, esame degli atti recapitatili, la Consulta ha evinto che la proposta di legge era stata assegnata alla consiliare I Commissione permanente per le proprie valutazioni e, quindi, ha ritenuto fosse importante acquisire l'esito della relativa istruttoria; a tal fine la Consulta ha deciso di fare richiesta al Presidente del C.R., firmatario della richiesta di parere, e, per conoscenza, alla consiliare I Commissione permanente, volta a conseguire notizie circa l'esito delle loro rispettive attività, di talché mandando al proprio Presidente di redigere e sottoscrivere a stretto giro la richiesta di integrazioni formulanda ex art. 12, comma 1, del proprio Regolamento;**
- **la Consulta, su proposta del proprio Presidente ha inoltre subito conferito al componente Avv. Domenico Santonastaso l'incarico di relatore e ha individuato il 23.06.2022 quale giorno della propria seduta successiva in cui proseguire le attività, confidando che, anche alla luce delle istruttorie integrazioni documentali, in quella sede già si sarebbe potuto approdare a discutere il merito del parere.**

Sono subito conseguiti:

- a) **nota del Presidente della Consulta, prot. n.10518 del 14.06.2022, di richiesta di ulteriore documentazione, rivolta, appunto, al Presidente del C.R. e al Presidente della I Commissione permanente;**
- b) **nota del Presidente del C.R., prot. n.10545/i del 14.06.2022, pel tramite della quale si è rappresentato alla Consulta l'assenza, allo stato, di ulteriore documentazione giacché la I Commissione permanente non aveva ancora terminato l'esame della proposta di legge di interpretazione autentica R.G. 242/2022.**

Pertanto, **nel corso della propria seduta del 23.06.2022 la Consulta, dopo avere attentamente esaminato nuovamente la richiesta di parere, la documentazione acquisita, nonché la bozza di parere dal relatore Avv. Santonastaso redatta e messa tempestivamente a disposizione del Collegio, previa di questa non solo ulteriore illustrazione a cura del relatore, ma anche diffusa discussione, ne ha condiviso il contenuto, di talché approdando a deliberare l'approvazione del testo del parere nella versione abbozzata.**

Si opera rinvio alla qui sottostante annotazione per poter offrire riscontro del come la Consulta abbia inteso regolare al riguardo la materia dedotta alla sua cognizione ²⁸.

²⁸ «Con riguardo alla sopra riferita richiesta, la Consulta quanto segue

premette

Il Presidente del Consiglio Regionale della Campania, l'on. dott. Gennaro Oliviero, in data 10.06.2022 (prot. n.10341) avanzava al medesimo Organismo la sopra riferita richiesta di parere siccome munita di copia:

- *di deliberazioni, del consiliare Ufficio di Presidenza, n.22 (corredata da "Appendice 1") e n.23 (integrata da "Allegato A"), entrambe del 29.04.2021;*
- *della proposta di legge in parola (inserita nell'iter legislativo in data 26.05.2022 e con n.242 del Registro Generale) siccome accompagnata da nota, del Presidente del C.R., di assegnazione del medesimo "provvedimento" alla I Commissione Consiliare Permanente per il disimpegno di quanto per modalità e termini previsto dal conferente Regolamento.*
- *La Consulta nel corso della seduta del 13.06.2022, prima utile successiva all'accusato recapito della richiesta di parere in questione, dopo "preliminare esame",*
- *in previsione della discussione sul parere in questione calendarizzata per la seduta del 23.06.2022, decideva di fare, con nota curata e sottoscritta dal proprio Presidente, richiesta, diretta al Presidente del C.R. e p.c. al Presidente della consiliare I Commissione permanente, finalizzata a conoscere se l'istruttoria riguardante la riferita proposta di legge fosse, o meno, conclusa e, se del caso, di poter acquisire relativa ulteriore documentazione; siffatta istanza veniva quindi formalizzata con presidenziale nota prot.0010518/e del 14.06.2022, e tanto ai sensi dell'art.12, comma 1, del Regolamento interno del medesimo Organismo;*
- *conferiva l'incarico di relatore sulla richiesta di parere a uno dei suoi propri componenti.*
- *Il Presidente del C.R., con propria nota del 14.06.2022, prot. n.0010545/i, illico et immediate al Presidente della C.G.S.R.C.:*
- *chiariva che « ... la Commissione consiliare competente per materia non ...» aveva «ancora concluso i lavori relativi all'esame della proposta di legge di interpretazione autentica R.G. 242/2022»;*
- *e trasmetteva quanto altresì risultante agli atti, id est « ... sia la scheda ATN (Analisi Tecnico Normativa) redatta dalla dirigente competente per materia, sia un ulteriore approfondimento svolto dalla Direzione Generale Attività Legislativa, a seguito di richiesta in tale senso formulata dallo scrivente» (Presidente del C.R.).*

*

La Consulta, vista, considerata, nonché, sulla scorta di preliminare esame e relazione, integralmente approfondita e discussa la sopra evocata documentazione, esprime il seguente

PARERE

con riguardo alla sopra riferita, formulatale, richiesta.

A) In via preliminare, circa la ricevibilità e l'ammissibilità della richiesta di parere.

La richiesta de qua è senz'altro ricevibile ed ammissibile in ragione:

- 1. dell'incontrovertibile natura di Organo di Amministrazione della Regione del Presidente del Consiglio Regionale, e tanto per l'espressa previsione di cui all'art. 35 dello Statuto; sicché egli è un componente dell'Amministrazione Regionale direttamente riconducibile all'Organo legislativo (appunto il Consiglio) della Regione Campania, oltretutto legittimato a chiedere pareri a questa Consulta in virtù dell'espressa previsione di cui all'art. 3, comma 2, L.R. n. 25/2018 e ss.mm., nonché di quella data dall'art. 11, comma 1, del Regolamento interno di questa stessa Consulta;*
- 2. della fattuale circostanza che la proposta di legge qui oggetto di scrutinio, proprio perché proveniente/avanzata dal consiliare U.d.P., pur non rientrando direttamente tra gli atti (Statuto regionale, leggi e atti amministrativi generali) espressamente previsti dall'art. 3, comma 1, lett. a), nonché da quanto disposto dall'art. 4, comma 1, L.R. n. 25/2018 e ss.mm. (sulla scorta del che questa Consulta è funzionalmente facultata ad esprimere pareri), è nell'occasione un "provvedimento" in edizione direttamente riconducibile a rilevante "componente" espressione dell'Organo legislativo (il Consiglio) della Regione Campania, di talché non si rinviene ragione alcuna per poter escludere la facoltà, in capo a quest'ultimo, di richiedere a questa stessa Consulta -- come appunto è avvenuto nel caso che qui occupa -- parere in via preventiva e/o cautelativa, e tanto per l'intuibile finalità di contribuire a scongiurare l'eventualità di approvazione di normazione legislativa regionale, che, in mancanza di tale prudente supplemento d'anima istruttoria, avrebbe nel caso di specie putativamente potuto essere suscettibile di recare nel proprio seno dettato previsionale non propriamente*

completo e/o coerente rispetto a qualsivoglia tipo di vigente normazione di rango superiore o di pari grado; e tanto anche a disimpegnarsi dalla Consulta in forza dei principi di leale collaborazione e di buon andamento ed economicità della P.A., di cui, rispettivamente, agli artt. 120, comma 2 (ultima parte), e 97 della repubblicana Grundnorm.

B) Ancora in via preliminare, circa la materia integrante l'oggetto della richiesta di parere.

B.1) Con riguardo al qui rubricato punto è necessario, ed opportuno, premettere che la richiesta de qua (che in appresso si curerà di esporre nel dettaglio), espressamente richiama il parere in precedenza reso dalla Consulta -- id est il n. 4 del 30.12.2019 -- in ordine alle azioni recuperatorie, che, giusta sentenza di Corte Cost. 19 giugno 2019, n. 146, erano state disposte dalla Sezione Regionale di Controllo per la Campania della Corte dei Conti (cfr. Corte Conti, Sez. Campania, 18 dicembre 2019, n.172/2019/PARI) nei confronti del personale di ruolo del Consiglio Regionale che aveva percepito somme a titolo di indennità aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle previste dai contratti collettivi in base a norme di leggi regionali poi dichiarate costituzionalmente illegittime (ovvero l'art. 2 della legge regionale n. 20/2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2001, e l'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 25/2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 allo stesso art. 58 della detta legge regionale n. 10/2001); e tanto per tramite di iscrizione in bilancio di un credito non già da indebito oggettivo, ma da ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c. «per sopravvenuta carenza del titolo poiché il pagamento a suo tempo effettuato era esistente (in base ad una legge regionale, art. 1173 c.c.)»; credito, secondo la decisione dei Giudici contabili, da svalutare adeguatamente in modo prudenziale, anche oltre lo standard di legge, attesa la natura contenziosa del recupero.

In ordine a ciò, alla scrivente Consulta fu, quindi, richiesto (dall'On. Valeria Ciarambino, n.q. di Presidente del Gruppo consiliare "Movimento 5 Stelle", oltre che di Presidente della I Commissione Speciale per la trasparenza) «di voler precisare:

1. se l'azione recuperatoria richiesta dal Giudice contabile rinvenga un primo limite nella vigenza, sino al 31 maggio 2019, del comma 1 dell'articolo 58 della citata legge della regione Campania n. 10 del 2001;
2. se la medesima azione recuperatoria rinvenga un limite nell'art. 15, comma 5 e comma 8, dell'Ordinamento interno del Consiglio regionale approvato con delibera dell'UdP n. 369/2015 (ora articolo 15, commi 5 e 6, Delibera UdP n. 164/2019)».

Qui non ridonda rammentare che questa Consulta, per tramite del surriferito parere n.4/2019, ebbe a chiarire che:

a) l'azione recuperatoria disposta dal Giudice contabile non rinviene limite alcuno nella vigenza, sino al 31 maggio 2019, del comma 1 dell'art. 58 della legge della Regione Campania n.10 del 2001 -- e ciò per il fatto che (testuale dal suddetto parere n. 4/2019) «i fondi aggiuntivi di cui ai commi 2 e 4 della legge regionale n. 10/2001 (e cioè quelli per il personale comandato o distaccato e quelli per il personale in servizio presso le strutture organizzative) sono stati istituiti, rispettivamente, dalla Regione Campania mercé le leggi regionali n. 20/2002 (art. 2) e n. 25/2003 (art. 1, comma 1), in violazione proprio «della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.) e degli equilibri complessivi della finanza pubblica e della sostenibilità del debito, di cui lo Stato è garante e custode in rapporto agli impegni internazionali assunti, ex artt. 81 e 97, primo comma, Cost.», e quindi, appunto, «al di fuori di quanto previsto dalle fonti normative costituzionalmente prescritte (legge statale e contratti collettivi nazionali di comparto)». «Lo stesso non può, invece, dirsi per l'indennità, di cui al comma 1 del detto art. 58, non integrante alcun "fondo aggiuntivo", siccome precedentemente istituita ed attribuita ai soli Coordinatori responsabili, e tanto nel pieno rispetto «della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (...) e degli equilibri complessivi della finanza pubblica e della sostenibilità del debito, di cui lo Stato è garante e custode in rapporto agli impegni internazionali assunti», e quindi degli artt. 117, 81 e 97 Cost.. Non a caso, infatti, la contabile Procura regionale non ha richiesto, e la Sezione Regionale della Corte dei Conti non ha sollevato, la questione di legittimità costituzionale in ordine anche al detto art. 58, comma 1, che, quindi, è esitato "indenne", per così dire, dalla "flessibile" pronuncia di incostituzionalità n.146/2019, e tanto proprio in ragione del fatto che le indennità da esso previste sono state determinate in base alla legge statuale ed ai contratti collettivi di comparto; di talché non esitano soggette all'azione di recupero prescritta dalla decisione della campana Sezione Regionale della Corte dei Conti» --;

b) la pronuncia della Corte Costituzionale è ben lungi dall'aver lasciato inalterato il quadro ordinamentale di cui alla deliberazione n. 369/2015 del consiliare U.d.P. -- Sempre testualmente dal parere n. 4/2019 è dato evincere che «Difatti, mentre il comma 5 dell'art. 15 di quest'ultima, riferentesi ai Coordinatori, è rimasto, anch'esso, "indenne" dal precipitato applicativo di cui al dispositivo dato dalla sentenza n.146/2019 del Giudice delle leggi, e per le medesime ragioni, or sopra esposte, per cui lo era rimasto il comma 1 dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2001, il comma 8 della detta delibera ne è stato, invece, anch'esso, travolto, al pari dei commi 2 e 4 (e i relativi commi 3 e 5) dell'art. 58 della legge regionale n. 10/2001, siccome riferentesi, anch'esso, al personale comandato e distaccato presso gli uffici a diretta collaborazione e di supporto, nonché alle relative indennità per essi illegittimamente determinate. Né, in

conseguenza, alcun giuridico pregio può minimamente riconoscersi alla ulteriore asserzione della richiedente sul punto, secondo cui «lo speciale statuto cui ricondurre la disciplina degli uffici di diretta collaborazione e supporto è stato confermato ed anzi rafforzato dalla Delibera dell'ufficio di Presidenza n. 164 del 20 febbraio 2019, che, nell'esercizio del proprio potere di autogoverno e, quindi nell'alveo delle attribuzioni costituzionalmente garantite, riconosce al personale incardinato presso questi uffici una indennità accessoria di diretta collaborazione, il cui importo è determinato con decreto del Presidente del Consiglio regionale, sostitutiva di qualsiasi altro emolumento (analogamente a quanto previsto dalla normativa statale per gli uffici di diretta collaborazione del Ministro e del Sindaco)» (il riferimento è all'art. 14 del d. lgs. n. 165/2001 ed all'art. 90 del TUEL)»;

altresì precedentemente evidenziando -- come ricordato anche dall'on. Oliviero nell'incipit della sua propria nota qui in esame -- «che non risultava travolto dal giudizio di costituzionalità di cui alla sentenza n. 146/2019, l'art. 58, comma 1, della L.R. n. 10/2001 che attribuiva ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui alla legge regionale 25 agosto 1989, n. 15, articolo 14, ed ai Coordinatori responsabili delle Segreterie del Gruppi consiliari l'indennità di cui alla legge regionale 4 luglio 1991, n. 11, articolo 16, ultimo comma, limitatamente al periodo dell'espletamento dell'incarico».

B.2) Ciò opportunamente premesso, mercé la riferita sua propria richiesta di parere il Presidente del Consiglio Regionale cura di previamente rappresentare che «A seguito dell'abrogazione del richiamato art. 58, disposta dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 6 del 30/5/2019, il vuoto normativo determinatosi per gli Uffici di supporto agli organi politici è stato colmato con la legge regionale n. 1 del 27/1/2021, che ha modificato l'art. 23 della L.R. n. 1/2012, inserendo i seguenti commi:

12-bis. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, senza nuovi o maggiori oneri, ad individuare il contingente massimo di personate, la composizione e l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 4, 14 e 27 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

12-ter. Per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in applicazione di quanta stabilito dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165/2001, tutte le voci del trattamento economico accessorio previste dagli istituti retributivi di cui ai contratti collettivi di lavoro, comprensive del compensi per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale compresa qualsiasi indennità connessa a particolari funzioni e il compenso per il lavoro straordinario sono sostituite da un unico emolumento omnicomprensivo, da corrispondere mensilmente, parametrato alle attività effettivamente assegnate. Tale indennità remunera anche la disponibilità a orari disagiati nonché le conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici.

12-quater. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale determina i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento e le modalità di erogazione. L'emolumento è calcolato tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL».

Il Presidente del C.R. altresì precisa che «La copertura finanziaria è stata infine assicurata con la L.R. n. 5 del 29 giugno 2021, che, all'art. 65, comma 9, ha espressamente indicato il tetto massimo delle risorse destinate allo scopo» -- l'art. 65, comma 9, L.R. n. 5/2021 testualmente recita: «All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 23, commi 12 bis e seguenti. Della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012-2014 della Regione Campania -- legge finanziaria regionale 2012) e successive modifiche, si provvede, a decorrere dall'annualità 2021, per un importo massimo di euro 5.900.000,00, a valere sulle risorse del bilancio del Consiglio regionale della Campania per il triennio 2021-2023» --, e che «In linea con le suddette disposizioni, con delibere dell'UdP n. 22 e 23 del 29/4/2021 (all. 1 e 2) sono stati stabiliti i contingenti di personale assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, determinando i criteri di individuazione dell'ammontare dell'emolumento unico omnicomprensivo, distinguendolo per qualifiche professionali entro i parametri del trattamento economico accessorio fissato dai CCDI riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale», nonché «il trattamento economico dei responsabili degli Uffici di diretta collaborazione e dei coordinatori dei gruppi consiliari in sostanziale continuità con quanto già disposto con il comma 5 dell'art. 15 dell'Ordinamento approvato con la citata delibera UdP n. 369/2015».

Il Presidente del C.R. evidenzia, poi, che «in effetti l'Ufficio di Presidenza ha inteso adottare una soluzione in assoluta coerenza con il sostanziale portato delle modifiche introdotte con la L.R. n.1/2021, che, non a caso, tiene in debito conto la distinzione tra il personale degli uffici di diretta collaborazione ed i relativi responsabili, in ragione delle funzioni di coordinamento e di organizzazione da questi ultimi svolte, con connessa responsabilità. E ciò si ricava dal comma 12-ter, laddove dispone, tra l'altro, che gli addetti agli uffici effettuino ulteriori prestazioni a richiesta del responsabile».

Tuttavia, prosegue il Presidente, «In sede di attuazione delle delibere n. 22 e 23 del 2021, sono emerse difficoltà applicative affermando che la scarsa chiarezza delle disposizioni innovative dell'art. 23 della L.R. 1/2012 non consentiva

di attribuire ai responsabili degli Uffici trattamenti economici determinati con criteri diversi da quelli stabiliti dai citati commi 12-ter e 12-quater».

L'Ufficio di Presidenza -- prosegue l'On. Oliviero -- ha, pertanto, curato di predisporre una proposta di legge di interpretazione autentica (integrante l'allegato 3 alla presidenziale nota di cui al qui sopra epigrafato "Riferimento") «al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo delle citate norme»; proposta in ordine alla quale lo stesso Presidente Oliviero chiede, quindi, a questa Consulta «di voler esprimersi sulla congruità della procedura adottata ovvero di formulare eventuali osservazioni e proposte anche emendative per la migliore realizzazione dei fini perseguiti».

La proposta di legge in parola, nel R.G. acclarata col n. 242 del 26.05.2022 e recante rubrica «Interpretazione autentica della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della regione Campania - legge finanziaria regionale 2012"», consta di un unico articolo dal seguente tenore letterale: «Il comma 12-quater dell'art. 23 della legge regionale n. 1 del 27 gennaio 2012 si interpreta nel senso che sono esclusi dalla relativa applicazione i responsabili di segreteria e i coordinatori dei gruppi consiliari per i quali il trattamento economico rimane definito dall'art. 15, comma 5, del regolamento recante "Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale" approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 369 del 27 febbraio 2015, pubblicato sul BURC n. 15 del 4 marzo 2015».

Segue breve relazione illustrativa, la quale, premesso che in base al detto comma 12-quater dell'art. 23 L.R. n. 1/2012 (introdotto dall'art. 3 L.R. n. 2/2021) l'emolumento unico onnicomprensivo per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione si calcola «tenendo conto del complessivo trattamento economico accessorio fissato dai contratti collettivi integrativi di lavoro riconosciuto al personale di ruolo del Consiglio regionale per gli istituti regolati dal CCNL», chiarisce che «Per superare difficoltà interpretative insorte in sede di attuazione della citata normativa, con la proposta di legge si chiarisce che, entro i limiti massimi di spesa definiti dall'art. 65, comma 9, della legge regionale n. 5 del 29 giugno 2021, ai responsabili di segreteria ed ai coordinatori dei gruppi consiliari spetta il trattamento economico definito dall'art. 15, comma 5, del regolamento recante l'ordinamento amministrativo del Consiglio regionale, approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 23, comma 12, della citata L.R. n. 1 del 27/1/2012, con delibera n. 369 del 27 febbraio 2015, pubblicato sul BURC n. 15 del 4 marzo 2015».

Infine, la relazione finanziaria, che segue quella illustrativa, afferma che la norma (proposta) «non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale».

B.3) A tal punto, e sul piano della ricostruzione cronologica degli atti posti a corredo della richiesta di parere sulla proposta di legge di interpretazione autentica in questione, si registra che:

- il consiliare Ufficio di Presidenza, con sua propria deliberazione n. 22 del 29.04.2021 (integrante l'allegato 1 alla nota del Presidente Oliviero), nell'approvare il testo del "Disciplinare degli Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici del Consiglio regionale" -- cfr. l'allegato alla detta deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale --, ha inteso espungere l'art. 15 dall'Ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale, concernente la disciplina degli uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici, «demandandone il drafting alla Direzione Generale attività Legislativa»; e tanto sul rilievo che l'integrazione dell'art. 23 L.R. n. 1/2012 (per tramite della L.R. n. 2/2021) con i commi da 12-bis a 12-quater «incide sui preesistenti Uffici di diretta collaborazione, demandando all'Ufficio di Presidenza l'adozione di una normativa di dettaglio che ne specifichi il contingente, la composizione e l'organizzazione, senza nuovi o maggiori oneri e, pertanto, nel rispetto del limite della spesa sostenuta al 31/12/2020»; di talché, «per effetto della citata modifica normativa l'articolo 15 del vigente ordinamento, così come, formulato, non può più trovare applicazione e, pertanto, va espunto»;
- tale espunzione è stata, poi, ribadita dallo stesso Ufficio di Presidenza mercé sua propria immediatamente successiva deliberazione n. 23, resa in pari data (cioè il 29.04.2021; cfr. l'allegato 2 alla presidenziale richiesta), quale oggetto avente «Aggiornamento del "Disciplinare per la definizione delle modalità di utilizzo del contributo per le spese del personale dei Gruppi in attuazione dell'art. 1, comma 2 legge regionale 5/2013: provvedimenti" adottato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 321 del 17 aprile 2014», atteso che la suddetta integrazione dell'art. 23 L.R. n. 1/2012 comporta «la necessità di prevedere una normazione di dettaglio distinta per i gruppi consiliari da quella prevista per i restanti Uffici di diretta collaborazione a supporto degli organi politici, al fine di tener conto dei limiti finanziari e tipologici di spesa imposti dalla normativa richiamata in premessa e della modalità di determinazione del trattamento economico accessorio onnicomprensivo»;
- in data 26.05.2022, contestualmente alla assegnazione, a cura del Presidente del C.R., del provvedimento in parola alla I Commissione permanente per il disimpegno di quanto di regolamentare competenza, è sopravvenuta la (per lo più rituale sul piano dell'iter legis) Scheda di Analisi Tecnico-Normativa (c.d. Scheda ATN) relativa alla proposta di legge de qua, siccome redatta dalla I Commissione Consiliare Permanente Affari istituzionali - Amministrazione Civile,

Rapporti internazionali, Autonomie e piccoli comuni, Affari Generali, Sicurezza delle città, Risorse umane, Ordinamento della Regione;

- *è infine sopravvenuto un ulteriore approfondimento sulla fattispecie de qua siccome operato dalla Direzione Generale Attività Legislativa del C.R., e tanto a sèguito di richiesta in tal senso ad essa formulata dallo stesso Presidente del Consiglio Regionale.*

B4) *Orbene, queste le conclusioni dell'ATN, che testé in appresso si riportano in necessaria sintesi.*

1. *La proposta è ritenuta compatibile con l'Ordinamento dell'Unione Europea (UE), siccome concernente la materia del pubblico impiego privatizzato, che, a sua propria volta, si inquadra nella materia dell'ordinamento civile (art. 117, comma 2, lett. l), e non rientra tra quelle di competenza dell'UE, siccome non mentovata negli artt. 3, 4 e 6 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). La ATN cura, altresì, di dare atto che «Nella relazione illustrativa si chiarisce che la corresponsione del trattamento economico ai responsabili di segreteria ed ai coordinatori dei gruppi consiliari deve avvenire nel rispetto dei limiti massimi di spesa definiti dall'art.65, co.9 della l.r. 29 giugno 2021, n. 5».*

2. *Per ciò che, poi, concerne la compatibilità della proposta con i principi costituzionali e con la normativa nazionale, la ATN rileva che:*

a) *trattasi di proposta di legge di interpretazione autentica, come tale priva di specifica regolamentazione giuridica, ma consentita nel nostro ordinamento statale, così come in altri che presentano i caratteri dello Stato di diritto e dello Stato democratico, e tanto sulla base dei principi generali e di deduzioni di ordine logico-giuridico (cfr. Corte Cost., 8 luglio 1957, n. 58);*

b) *la legge di interpretazione autentica è caratterizzata dal connotato della retroattività, precisando che Corte Cost., 2 luglio 1957, n. 118, ha chiarito che il principio della irretroattività della legge (art. 11 disp. prel cod. civ.) non è assunto, nel nostro ordinamento, a livello di parametro costituzionale se non per la legge penale (art. 25, comma 2, Cost.), mentre per le altre materie l'osservanza di tale principio «è rimessa alla prudente valutazione del legislatore, il quale però, salva estrema necessità, dovrebbe ad esso attenersi essendo, sia nel diritto pubblico che in quello privato, la certezza dei rapporti preteriti (anche se definiti in via di giudicato, transazione ecc.) uno dei cardini della tranquillità sociale e del vivere civile»;*

c) *la proposta de qua appare diretta ad innovare l'ordinamento giuridico regionale con efficacia retroattiva, atteso che:*

c.1) *l'esclusione dal campo di applicazione dell'art. 23, comma 12-ter, della L.R. n. 1/2012 dei responsabili di segreteria e dei coordinatori dei gruppi consiliari, che svolgono la loro attività presso gli Uffici di diretta collaborazione degli organi politici del Consiglio Regionale, riconoscendo loro il medesimo trattamento economico dei titolari di posizione dirigenziale di III livello semplice, pari all'80% della retribuzione di posizione del Segretario generale, costituisce un'evidente innovazione nell'ordinamento giuridico regionale, in quanto si prevede una deroga espressa non contemplata dalla lettera della legge (art.23, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater), la quale ultima si riferisce, invece, indistintamente a tutto il personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione;*

c.2) *la proposta espressamente prevede che:*

- *«il trattamento economico [dei responsabili di segreteria e dei coordinatori dei gruppi consiliari, n.d.r.] rimane definito dall'art. 15, comma 5, del regolamento recante "Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale" approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n.369 del 27 febbraio 2015, pubblicato sul BURC n 15 del 4 marzo 2015»;*

- *tale regolamento, però, è stato, dapprima, modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 164/2019 e, da ultimo, con le sopra richiamate deliberazioni n. 22 e n. 23 del 29.04.2021;*

- *il di codesto art. 15 è stato espunto dall'ordinamento giuridico regionale, prevedendone il drafting a cura della Direzione Generale Attività Legislativa;*

- *all'attualità, tuttavia, non risulta la pubblicazione del nuovo ordinamento amministrativo del C.R. siccome modificato ed aggiornato appunto (anche) sulla scorta di tale detto drafting, né esso è rinvenibile tra i provvedimenti degli organi di indirizzo politico della Regione), con la precisazione (contenuta nella deliberazione n.23) che esso «non può più trovare applicazione», e tanto appunto in ragione della introduzione dei suddetti commi 12-bis, ter e quater.*

d) *non vi è dubbio alcuno che la proposta in parola si qualifichi come di legge di interpretazione autentica innovativa e con efficacia retroattiva, consistendo l'innovazione nella reviviscenza di una norma (l'art. 15 e, segnatamente, il di codesto comma 5, del previgente ordinamento amministrativo del C.R.) non più in vigore siccome espunta dall'Ordinamento giuridico regionale mercé le più volte ricordate deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n.22/2021 e n.23/2021.*

3) *La ATN ritiene, però, che la proposta contrasti con:*

****** *l'art. 117, comma 2, lett. l), Cost.;*



**** il CCNL relativo al personale del Comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;**

**** il CCDI per il personale non dirigenziale per il triennio 2018-2020,**

atteso che la disciplina del pubblico impiego privatizzato (d.lgs. n. 29/1993, poi sostituito dal d.lgs. n. 165/2001) -- evidenzia, tra l'altro, la ATN che l'art. 3 del d.lgs. n. 165/2001 (TUPI) stabilisce che «Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti» --, rientrando nella materia "ordinamento civile", è di competenza esclusiva statale;

**** con gli artt. 3, 81 e 97 Cost., atteso che essa confliggerebbe «con il principio di ragionevolezza e di eguaglianza tra i lavoratori, il principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione ed infine, il principio dell'obbligo di copertura finanziaria delle leggi».**

Riportandosi a Corte Conti n. 217/2019/PARI, la ATN reputa che, con l'art. 15, comma 5 (espunto dalle sopra ricordate deliberazioni n.22/2021 e n.23/2021 del consiliare U.d.P.), dell'ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale, e con DPCR n. 16 del 17.04.2019, fosse stata introdotta «di fatto una nuova figura apicale sine titolo, con trattamento economico in parte equiparato a quello dei dirigenti, come ribadito nella successiva Delibera n.115/2018 della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo», mentre «l'art. 12 ter della l.r. n. 1/2012, come modificato dalla l.r. 2/2021, prevede espressamente che "Per il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione, in applicazione di quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 165/2001, tutte le voci del trattamento economico accessorio (omissis), sono sostituite da un unico emolumento onnicomprensivo (...)" non evidenziando alcuna differenziazione di ruoli, rispetto ai coordinatori dei gruppi consiliari ed ai responsabili di segreteria». Invece, «Nelle Delibere dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nn.22 e 23 del 29 aprile 2021, dapprima si richiama il Testo Unico in materia di Pubblico Impiego (d.lgs. 165/2001), poi con regolamento -- al di là dei profili della competenza, su cui si è argomentato finora, si tratta di un atto normativo di legislazione secondaria che, per il criterio gerarchico, non può contrastare con leggi o atti aventi forza di legge -- si attribuiscono indennità dirigenziali (commisurate all'80% della retribuzione di posizione del Segretario Generale del Consiglio) ai Capi staff degli Organismi di vertice del Consiglio, attribuendo di fatto, agli stessi lo status di dirigente, sostanziando una violazione di legge, in particolare dell'art. 97 Cost., con conseguenziale danno erariale alle finanze pubbliche».

B5) *A conclusioni diametralmente opposte giunge, invece, la Direzione Generale Attività Legislativa, in persona del di essa Direttore, l'Avv. Magda Fabbrocini, la quale, dopo una conferente premessa in ordine alla figura della legge di interpretazione autentica, ritiene, in primis, che la proposta che qui occupa «non stravolge il contenuto delle norme innovative, né abroga alcunché ma si limita a meglio chiarire il portato della disposizione, risolvendo dubbi interpretativi e fornendo indicazioni più precise rispetto ai destinatari del provvedimento, dando luogo così ad una interpretazione estensiva della norma stessa (minus dixit quam voluit); tale intervento è dunque senza dubbio da ritenersi istituzionalmente giustificato». L'Avv. Fabbrocini evidenzia, quindi, che le disposizioni, di cui ai commi 12-ter e quater, «avevano riguardo esclusivamente al personale costituente gli Uffici di diretta collaborazione ad eccezione dei responsabili di tali Uffici, la cui disciplina, ivi compreso il trattamento economico differenziato, restava regolamentata dall'art. 15, comma 5, dell'ordinamento degli Uffici del Consiglio regionale vigente al momento dell'approvazione della citata legge regionale n. 2/2021», e che «La mancata esplicita indicazione della figura del responsabile dell'Ufficio non induce a propendere per la inclusione di esso nella indistinta categoria del personale di diretta collaborazione, se si tiene in debito conto quanto disposto nell'ultimo periodo del comma 12-ter del citato art. 23 dove si parla di "... omissis ... di ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici", lasciando intendere, quindi, che il portato in oggetto è riferibile solo al personale di diretta collaborazione e non anche ai responsabili, la cui disciplina continuava a rinvenirsi nell'art. 15 dell'ordinamento e ciò anche in assenza di un esplicito richiamo all'articolo stesso».*

Attese, quindi, le difficoltà interpretative ingenerate dalla formulazione della norma, il consiliare Ufficio di Presidenza, pel tramite delle proprie deliberazioni n.22/2021 e n.23/2021, «ha inteso farsi interprete della volontà consiliare trasfusa nella proposta di legge in oggetto, operando, quindi, in assenza di una chiara disposizione normativa al riguardo», di talché «si può senz'altro ritenere che la proposta di legge in oggetto non presenta alcun carattere innovativo, ma si limita, nel rispetto dei canoni dell'interpretazione autentica, a meglio chiarire ed esplicitare il portato delle disposizioni in esame». Difatti, la proposta chiarisce e precisa «che, entro i limiti massimi di spesa definiti dall'art. 65, comma 9, della legge regionale n. 5 del 29 giugno 2021, ai responsabili di segreteria ed ai coordinatori dei gruppi consiliari spetta il trattamento economico definito dall'art. 10, comma 1, lettera e) del vigente Ordinamento amministrativo del Consiglio regionale».

Il séguito della nota dell'Avv. Fabbrocini, che è opportuno riprodurre qui pressoché integralmente -- e non solo perché per significative parti ripercorre, reiterandole, argomentazioni proprio da questo Organismo espresse con il proprio

parere n.4/2019 (già qui sopra mentovato quatenus opusque di attuale "precipitata" conferenza molto parzialmente ritrascritto; cfr. in note n.4 e n.5) --, ben chiarisce, altresì, quanto segue:

«Tale previsione non si pone in contrasto con le statuizioni della Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale della Campania n. 179/2019 e successive, né con la sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del 2° comma dell'art. 58 della L.R. n. 20/2002.

Infatti, la Procura regionale e la Sezione regionale della Corte dei Conti non hanno sollevato questione di legittimità costituzionale in ordine all'art. 58, comma 1, nella considerazione che le indennità ivi previste sono state determinate in base alla legge statuale e ai contratti collettivi di comparto.

Ripercorrendo l'evoluzione della disciplina in materia giova ricordare che la LR. n. 11 del 4/7/1991 "Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale", all'art. 16 rubricato "Segreterie particolari", prevedeva l'attribuzione ai responsabili delle segreterie del Presidente della Giunta regionale, del Vice-Presidente e degli Assessori, nel periodo di espletamento dell'incarico, di un'indennità pari a quella riconosciuta ai responsabili dei Servizi.

L'art. 58 della L.R. n. 10 dell'11/8/2001 aveva esteso il detto emolumento ai Coordinatori responsabili delle strutture di cui all'art. 14 della L.R. n. 15 del 25/8/1989 (segreterie particolari del Presidente del Consiglio regionale, componenti dell'Ufficio di Presidenza, Presidenti delle Commissioni e Presidente del Collegio dei revisori) ed ai Coordinatori responsabili delle segreterie dei Gruppi consiliari, limitandolo alla misura del 50% dell'indennità dei responsabili di Servizio, misura poi rideterminata nel 65% con l'art. 2, comma 1, della L.R. n. 20 del 3/9/2002.

Successivamente, la L.R. n. 1 del 27/1/2012, all'art. 23, comma 12, ha demandato all'Ufficio di Presidenza la potestà di disciplinare con regolamento l'ordinamento del Consiglio regionale, disponendo l'abrogazione della LR. n. 15 del 25/8/1989 dalla data dell'entrata in vigore del regolamento stesso.

Il nuovo "Ordinamento consiliare" veniva definitivamente approvato con delibera dell'Ufficio di Presidenza n. 369 del 27/2/2015; il regolamento rimodulava la struttura organizzativa degli uffici amministrativi, tenendo conto delle esigenze di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica.

In particolare, l'art.15, rubricato "Uffici di diretta collaborazione e supporto agli organi Politici", al comma 4 prevedeva che alla gestione operativa degli uffici di diretta collaborazione fosse preposto un coordinatore amministrativo (per i gruppi consiliari) ovvero un responsabile di segreteria (per gli altri organi politici), con compiti di coordinamento e controllo delle risorse umane.

In base al successivo comma 5, ai coordinatori dei Gruppi consiliari con consistenza pari o superiore a 4 consiglieri ed ai responsabili di segreteria spettava il solo trattamento economico dei titolari di posizione dirigenziale di III livello semplice; anche il trattamento dei coordinatori amministrativi dei Gruppi con meno di 4 consiglieri, da definire all'atto della designazione, non poteva superare il limite massimo in tal misura fissato.

Con L.R. n. 6 del 30/5/2019 è stata disposta l'abrogazione del richiamato art. 58 della L.R. n. 10 del 11/8/2001, nonché delle LR. n. 20/2002 e n. 25/2003; mentre la successiva L.R. n. 1 del 27/1/2021 ha modificato l'art. 23 della L.R. n. 1/2012, inserendo commi, già riportati in precedenza.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 146 del 14/6/2019, intervenuta subito dopo l'abrogazione disposta con la citata L.R. n. 6/2019, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale:

a) dell'art. 2 della L.R. n. 20/2002, nella parte in cui sostituisce il comma 2 dell'art. 58 della L.R. n.10/2001;

b) dell'art. 1, comma 1, della L.R. n. 25/2003, nella parte in cui aggiunge il comma 4 all'art. 58 della L.R. n. 10/2001.

La decisione del Giudice delle leggi non ha interessato l'art. 58 nella parte, comma 1, che prevedeva l'attribuzione ai coordinatori delle segreterie dei gruppi consiliari dell'indennità parametrata a quella dei responsabili di servizio.

Sulla base di tali considerazioni ed in sostanziale continuità con le precedenti statuizioni, l'Ufficio di Presidenza è intervenuto con le delibere n. 22 e 23 del 29/4/2021 dando attuazione a quanto previsto dalle intervenute modifiche legislative alla legge regionale n. 1/2012, senza attribuire alcun beneficio ulteriore o diverso rispetto a quelli finora percepiti.

D'altronde, l'attribuzione della sola indennità di posizione del dirigente opera quale mero parametro economico in considerazione delle attività svolte e quindi non dà luogo ad alcun riconoscimento della qualifica dirigenziale da un punto di vista giuridico. Pertanto, appaiono prive di pregio le considerazioni in ordine all'invasione di campo dell'ordinamento civile in quanto si sarebbe data luogo alla creazione di nuove figure apicali ulteriori rispetto a quelle esistenti.

Prive di pregio appaiono anche le valutazioni sul presunto contrasto con i principi di ragionevolezza, di eguaglianza tra i lavoratori e, quindi, di buon andamento della pubblica amministrazione, laddove, l'aver operato una distinzione economica in ragione delle funzioni svolte appare al contrario l'applicazione del principio della giusta retribuzione in rapporto alla qualità ed alla quantità del lavoro prestato.



3. Circa la **seconda richiesta di parere**, già generalizzata nel primo paragrafo del qui corrente capitolo, v'è da dire che **essa è stata immediatamente soppesata dal Presidente della Consulta e dal di questa Collegio come di oltremodo rilevante importanza, e tanto non solo e non tanto perché dai richiedenti dichiarata come dotata di carattere d'urgenza, ma in particolare per i di essa svariati presupposti giuridici/normativi e procedimental/provvedimentali nonché per i risvolti economico/finanziari/produttivi, nonché anche sanitari e sociali**. E, benvero, la richiesta di parere in questione ha **riguardato una problematica molto sentita dall'apparato produttivo dell'allevamento bufalino e latteo/caseario**, cioè vertente sulla legittimità di atti (afferenti alla programmazione di interventi per la eradicazione delle malattie infettive delle specie bovina e bufalina nonché alla nomina di un Commissario Straordinario per l'attuazione del predetto programma) della Giunta e del Presidente della Giunta regionale in carenza di approvazione da parte del Consiglio regionale e delle competenti Commissioni consiliari, problematica, peraltro, balzata agli onori della cronaca non solo locale e regionale, ma anche nazionale.

La **avanzata richiesta di urgente intervento consultivo**, pertanto, ha comportato immediato, intenso, impegno del Presidente, della Consulta e in specie dei relatori sia sul piano dell'istruttoria (sviluppatasi sulla scorta di numerose interlocuzioni -- richieste di documentazione e riscontri incrociati -- con vari Organi e Uffici regionali, nonché sulla base di audizione di un Consigliere regionale, l'On. Maria Muscarà, del Gruppo **Movimento 5 Stelle**) che sul piano dell'approfondimento e della stesura del parere.

Più analiticamente, **per approdare alla approvazione del parere richiesto la Consulta s'è riunita in cinque occasioni (il 25.08.2022, il 07.09.2022, il 14.09.2022. e il 27-30.09.2022).**

Di nessuna pertinenza è infine il richiamo alla mancanza di copertura finanziaria ed il presunto contrasto con l'art. 81 Cost., in quanto il legislatore regionale è già intervenuto con la L.R. n. 5 del 29 giugno 2021, che, all'art. 65, comma 9, ha espressamente indicato il tetto massimo delle risorse finanziarie destinate allo scopo».

*

C) Tanto necessariamente in via preliminare premesso e evidenziato, la Consulta quanto segue, e in conclusione,

CONSIDERA

La Consulta pienamente condivide le osservazioni, sopra integralmente trascritte, e che si abbiano per qui integralmente riportate, dell'Avv. Magda Fabbrocini, n.q. di Direttore responsabile della Direzione Generale Attività Legislativa del C.R. della Campania, e ciò anche perché significativamente ripercorrono e reiterano quelle, medesime, da questo Organismo già operate a mezzo del proprio precedente parere n.4/2019.

A tali osservazioni vanno aggiunte due residuali considerazioni finali.

1. Le «difficoltà applicative» imputate alla «scarsa chiarezza delle disposizioni innovative dell'art. 23 della L.R. 1/2012», [che] «non consentiva di attribuire ai responsabili degli Uffici trattamenti economici determinati con criteri diversi da quelli stabiliti dai citati commi 12-ter e 12-quater», si sono determinate unicamente in ragione della mancata effettuazione, da parte della stessa Direzione Generale Attività Legislativa, del drafting normativo in relazione all'art. 15, comma 5, dell'ordinamento amministrativo del Consiglio Regionale²⁸, siccome espunto dalle sopra ricordate deliberazioni n.22/2021 e n.23/2021 del consiliare Ufficio di Presidenza, sicché non si è provveduto a sostituirlo con disposizione normativa equivalente e, così, a opportunamente reintrodurlo.

2. Ciò nonostante, l'attività dei coordinatori e dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione è proseguita, e non avrebbe potuto essere diversamente, attesa la incontestabile indispensabilità di tale attività per il regolare funzionamento del Consiglio Regionale, che, in mancanza, si sarebbe trovato nella materiale impossibilità di correttamente esercitare la sua propria funzione istituzionale, e tanto con gravissime e agevolmente immaginabili conseguenze di ordine sociale, politico e economico sulla vita dei cittadini della regione Campania».



Nel corso della **seduta del 25.08.2022 la Consulta**, dopo ampia discussione sviluppatasi sulla base della richiesta e della ancora piuttosto scarna documentazione posta a corredo di essa, anche al fine di focalizzare i più corretti binari conoscitivi e interpretativi della questione, ha ritenuto opportuno di:

- chiarire alcuni aspetti relativi alla non ricorrenza delle condizioni vettrici il licenziarsi il parere secondo i normati tempi dell'urgenza (cioè entro dieci giorni dalla richiesta), giacché sussistente un termine da Regolamento più ampio entro cui la Consulta è impegnata a fornire risposta;
- rappresentare l'opportunità che si assumesse preliminarmente conoscenza degli atti presupposti assunti dalla Giunta e dal Presidente della Giunta e degli eventuali successivi atti conseguenti
- necessariamente tenere distinti i piani della valutazione relativa all'atto che approva il piano di emergenza da quella relativa all'atto di nomina del Commissario straordinario che deve attuarlo, trattandosi di aspetti che soggiacciono a diversi approcci valutativi da parte del Consiglio regionale o dei suoi organi e che hanno ricadute differenti;
- rammentare che, con le modifiche dello Statuto regionale e in termini di Regolamento per alcuni tipi di incarichi, è prevista l'espressione di un gradimento sulle nomine di competenza degli organi di governo regionale e che, di solito, ciò avviene entro un dato termine, trovando applicazione l'istituto del silenzio assenso.

Sicché, dopo ampia discussione, già il 25.08.2022 la Consulta ha deliberato di:

- condurre una preventiva attività istruttoria e chiedere con urgenza agli Organi competenti gli atti e le informazioni necessarie;
- indirizzare, pertanto, una nota al Presidente del Consiglio Regionale, ai Presidenti della V e della VIII Commissione consiliare e al Segretario Generale al fine di ricevere notizie circa le iniziative adottate, nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, in relazione ai provvedimenti indicati nella richiesta di parere;
- riservarsi l'emissione del parere in relazione all'esito della istruttoria, manifestando l'intendimento di emetterlo nel minor tempo possibile e comunque nel rispetto del termine previsto dal Regolamento della Consulta (30 giorni dal ricevimento della richiesta);
- indirizzare una nota ai consiliari Capigruppo richiedenti per tenerli informati delle decisioni assunte;
- rimettere al proprio Presidente, attesa l'esigenza di tenere stretti i tempi, la definizione della corrispondenza da intrattenere con gli interlocutori da coinvolgere;
- **nominare, acquisitane la disponibilità, relatore il Prof. Avv. Antonio Palma e correlatore l'Avv. Adolfo Russo.**

Nel corso della propria seduta del 07.09.2022 il Presidente Prof. Avv. Alfonso Furgiuele ha:

- informato il Collegio di avere il 06.09.2022 accusato recapito, presso il proprio indirizzo professionale, di una nota mail, prot. 111 di pari data (siccome dal Presidente sempre via mail inoltrata alla Struttura di supporto), a firma del Consigliere regionale Maria Muscarà, richiedente di essere convocata in audizione per fornire un contributo volto alla rapida definizione del parere richiesto dai Capigruppo dei partiti di opposizione, all'ordine del giorno della seduta odierna;
- ha ceduto la parola ai relatori per aggiornamenti sul parere e sulla relativa istruttoria, anche in ragione della opportunità o meno di assumere ulteriori elementi rispetto a quelli pervenuti dal Presidente del Consiglio regionale (prot. n.14969 del 01.09.2022), dai Presidenti delle Commissioni permanenti V e VIII (prot. 14982 del 01.09.2022), oltre che dagli uffici dei Capigruppo richiedenti (mail del 28.08.2022).



Di talché, il Prof. Avv. Antonio Palma e l'Avv. Adolfo Russo hanno rappresentato:

- che, sebbene gli elementi sinora raccolti delineanti un quadro sufficientemente chiaro a orientare il parere, tuttavia **sussistente l'esigenza di un perfezionamento istruttorio volto ad acquisire le valutazioni della Giunta in ordine alla dedotta propria competenza alla approvazione del Programma obbligatorio di eradicazione dalle malattie infettive delle specie bovina e bufalina in Regione Campania**, come del resto rinvenibile in lettura nella deliberazione n. 104 dell'08.03.2022;
- **come ertamente utile**, in questa prospettiva, **la convocazione in audizione dell'On. Maria Muscarà**, e tanto **per verificare l'eventuale offerta di elementi conoscitivi ulteriori** rispetto a quelli già acquisiti per il rilascio del parere.

A tal punto, la Consulta, dopo ampia discussione -- considerata la delicatezza dell'argomento in discussione, valutata l'esigenza di assicurare ai diversi organismi istituzionali coinvolti la possibilità di contribuire a una compiuta rappresentazione giuridica della vicenda de quo e quindi conseguire un perfezionamento istruttorio, temperata l'esigenza di dare risposte in tempi rapidi -- ha deliberato di:

- discutere il parere in una prossima ravvicinata seduta;
- **indirizzare, a firma del Presidente, una nota alla Giunta regionale, tramite il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta, per ricevere elementi di chiarimento in ordine alla dedotta competenza della Giunta all'approvazione del Programma di cui alla delibera n. 104 dell'08.03.2022;**
- **convocare in audizione l'On. Maria Muscarà** in apertura della successiva seduta.

La seduta della Consulta del 14.09.2022 ha visto il Presidente informare il Collegio che:

- proprio nel giorno in cui s'era tenuta la seduta del 07.09.2022 alla Consulta era stata recapitata una nota a firma di più avvocati nella qualità di difensori in giudizio di molteplici aziende zootecniche operanti nella Provincia di Caserta e siccome ricorrenti al T.A.R. per la Campania (Napoli) avverso il Programma obbligatorio di eradicazione delle malattie infettive della specie bovina e bufalina in Regione Campania, approvato con delibera della Giunta Regionale dell'8 marzo 2022, n. 104; nota in cui i firmatari avevano svolto considerazioni sulla vicenda e, anche sulla base della memoria redatta dalla Direzione Legislativa del Consiglio, erano pervenuti a conclusioni sui limiti delle competenze istituzionali della Giunta; la Consulta ha preso atto di tale contributo;
- con mail del 09.09.2022 **l'On. Maria Muscarà aveva comunicato di non essere in condizione**, per ragioni di salute, **di prendere parte alla convocata audizione su sua richiesta per la data proprio del 14.09.2022** e aveva partecipato la sua più probabile **disponibilità a decorrere dal giorno 20.09.2022**; la Consulta ha preso atto e ha deciso di riservarsi;
- a valle della seduta del 07.09.2022, come deliberato dalla Consulta, **era stata indirizzata al Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale una nota a sua propria presidenziale cura e firma, siccome integrante richiesta di elementi di chiarimento circa la dedotta competenza della Giunta all'approvazione del Programma di cui alla di essa deliberazione n. 104 dell'08.03.2022 (cfr. prot. 15340/u del 07/09/2022);**
- nella mattinata **proprio del 14.09.2022 era pervenuta una nota di riscontro del Capo di Gabinetto della Giunta di chiarimenti richiesti (cfr. prot. 14894/UDCP/GAB/CG del 14.09.2022).**

Dalla susseguente collegiale riflessione sono emersi elementi sintetizzabili nella diversa prospettiva in cui si è mossa la Giunta alla luce delle leggi regionali regolanti la materia; nella necessità di centrare le valutazioni della Consulta nel rigoroso rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 della Legge regionale 23 luglio 2018, n. 25; nella esigenza di avere presente la lettera dell'articolo 26 dello Statuto regionale; come pure di tenere distinte le diverse chiavi di lettura che la vicenda propone, quella più propriamente giuridica da quella



istituzionale incidente sulla diversità di ruolo tra gli attori coinvolti; nella comune valutazione della necessità di adeguati approfondimenti ai fini del parere.

Pertanto, a seguito di diffusa discussione **la Consulta ha convenuto:**

- di conferire incarico al Segretario di nuovamente convocare in audizione l'On. Maria Muscarà;
- che il parere dovesse tenere in doverosa e opportuna considerazione gli elementi di novità contenuti nella sopra cennata nota di chiarimento forniti dagli Uffici della Giunta regionale.

Conclusivamente rilevante sul piano del perfezionamento non solo istruttorio s'è rivelata, quindi, essere la seduta della Consulta del 27.09.2022, sospesa e con prosecuzione il 30.09.2022.

In tale occasione, **presente l'On. Consigliere regionale Maria Muscarà**, cui dalla Consulta è stato tributato ringraziamento per la diponibilità a dare un contributo alle riflessioni in atto sulla vicenda, **è stata dal Collegio audita su sua richiesta**. Sicché l'On. Muscarà ha riassunto le ragioni del proprio intervento richiamando i contenuti della richiesta inviata alla Consulta (cfr. prot. 111 del 6/9/2022), e in questa sede evidenziando che

- l'abbattimento delle specie bufaline per il contrasto alla brucellosi ha generato ricadute di non poco conto per le principali attività economiche del casertano,
- tutto ciò è avvenuto in assenza di norme procedurali tecniche del Ministero,
- il programma di eradicazione della brucellosi ha rilevanza anche sul piano sanitario, ambito che richiederebbe un coinvolgimento del Consiglio e una partecipazione degli allevatori,
- nonostante le ripetute richieste, non era stato ancora possibile avere un confronto sul tema in Consiglio regionale ed anche gli allevatori non avrebbero avuto occasione di rappresentare le loro ragioni,
- troppo spesso la Giunta aveva proceduto, e procede, da sola nel silenzio del Consiglio regionale,
- in relazione alla specifica questione in esame, ciò è risultato particolarmente pregiudizievole dal momento che, per la natura e le ricadute del "Programma", sarebbe stato invece auspicabile e maggiormente opportuno un preventivo confronto anche con gli allevatori, in specie quelli, più colpiti, delle aziende casertane,

è pervenuta a chiedere alla Consulta di chiarire se la Giunta poteva approvare il "Programma" senza il coinvolgimento del Consiglio e, in definitiva, se il procedimento adottato per l'approvazione del "Programma" fosse stato, o meno, corretto sul piano procedimentale.

Concluso l'intervento dell'On. Maria Muscarà, il Presidente Prof. Avv. Alfonso Furguele ha assicurato che la richiesta rinnovata, al pari di quella dei Consiglieri di opposizione richiedenti, avrebbe rinvenuto puntuale risposta nel parere.

A tal punto:

- dal componente relatore Prof. Avv. Palma segnalato al Consigliere, per quanto possa occorrere, che la Consulta non è chiamata ad entrare nel merito della vicenda, mentre il suo coinvolgimento è limitato ai soli profili e riflessi squisitamente giuridici, congiuntamente al componente correlatore Avv. Adolfo Russo ha rassicurato che nel parere in via di definizione si sarebbe tenuto conto, in giusto peso, sia di quanto rappresentato, sia della relazione dell'Ufficio Legislativo del Consiglio regionale, sia delle riflessioni sviluppate dai citati avvocati difensori degli allevatori nella loro propria nota;

- il componente Prof. d'Ippolito ha aggiunto che, pur comprendendo le ragioni esposte, i limiti dell'operato della Consulta discendono dalla richiesta di parere pervenuta e dal mandato istitutivo per cui le valutazioni della Consulta pertengono all'esame di congruità rispetto alle previsioni dello Statuto regionale, quello che era apparso era stata la mancanza di una attività di verifica sugli effetti del Programma, prerogativa propria del Consiglio, che ha anche natura politica in quanto momento in cui opera l'equilibrio tra organo di indirizzo e organo esecutivo.

Dal Presidente aperta, quindi, la discussione, i relatori, previo invito, hanno illustrato la bozza di parere e hanno chiarito il se e in quale misura non solo la nota del Gabinetto della Giunta, ma anche l'audizione potessero essere state deduzioni riuscite, o meno, a incidere su di essa. Sicché, raccolte le osservazioni dei componenti, quindi le modifiche e/o le integrazioni alla bozza di parere (che già era stata fatta circolare dai correlatori), al termine di una ulteriore lettura congiunta e di tutti gli interventi il Presidente ha dato mandato al Segretario, che ne ha preso nota, di apportare le modifiche discusse e di rimettere il parere ai relatori per una conclusiva disamina; di talché la Consulta ha deciso di sospendere la seduta e di aggiornarsi in prosecuzione dei lavori il successivo 30.09.2022, allorquando ha curato di deliberare l'approvazione del parere (secondo la ritrascritta testuale forma e sostanza di cui alla qui sottostante annotazione ²⁹).

²⁹ «In relazione al richiesto parere va premesso quanto segue. I signori Presidenti di cui all'oggetto richiedono alla Consulta se il Piano di eradicazione della brucellosi bufalina, approvato con delibera della Giunta regionale n. 104 dell'otto marzo c.a. ed in corso di attuazione, debba essere deliberato ed approvato dal Consiglio regionale, nonché se il decreto del Presidente della Giunta regionale n. 72 del 27 maggio, di nomina del Commissario straordinario per l'attuazione del Piano, debba essere soggetto al gradimento previsto dall'art. 48 dello Statuto, con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 76, comma 4 e dall'art. 24 del Regolamento interno del Consiglio regionale: più in particolare, richiedono alla Consulta di voler precisare, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto regionale, se la citata delibera n. 104 ed il citato decreto n. 72 possano essere considerati legittimi, attesa la mancata approvazione da parte del Consiglio regionale e da parte delle competenti Commissioni consiliari.

La richiesta di parere, datata 22 agosto, è pervenuta alla Consulta il 24 agosto, provocando la successiva riunione dell'Organismo statutario in data 25 agosto.

La Consulta, ai fini della più rapida definizione della questione, ha disposta istruttoria, richiedendo, in data 30 agosto, a tutti gli uffici competenti documentazione e relazioni illustrative, istruttoria regolarmente espletata.

Riunitasi in data 7/9/2022, veniva disposta ulteriore richiesta istruttoria ai competenti uffici della Giunta regionale, nonché si accoglieva l'istanza di audizione della Consigliere regionale Maria Muscarà, che chiedeva rinvio per ragioni di impedimento personale.

Perveniva inoltre alla Consulta, in data 7/9/2022, nota a firma dell'avv. Antonio Sasso e altri, difensori di alcuni imprenditori del settore.

In data 14/9/2022 perveniva nota a firma del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale contenente riscontro a richiesta di elementi istruttori da parte della Consulta.

In data 27/9/2022, la Consulta si riuniva per ascoltare il Consigliere Maria Muscarà che aveva precedentemente chiesto di essere ricevuta in audizione. Nella occasione il Consigliere esprimeva le ragioni alla base della sua richiesta come raccolte nel verbale della medesima seduta.

° ° °

In fatto, va precisato che a seguito delle risultanze della Conferenza dei Capigruppo consiliari del 22/4/2022, il Piano d'intervento e contrasto della brucellosi bufalina veniva, in data 26/4/2022, assegnato alla quinta ed ottava Commissione consiliare permanente, per l'esame congiunto, con provvedimento del Presidente del Consiglio regionale On. Le Gennaro Oliviero.

Il Decreto presidenziale n. 72 del 27/5/2022 veniva assegnato alla Commissione consiliare permanente per il gradimento in data 18/6/2022.

Le Commissioni consiliari, chiamate all'esame della delibera di Giunta regionale n. 104/2022, davano impulso all'istruttoria con audizioni, ed in data 12 luglio hanno infine stabilito di rinviare l'esame ed aggiornarsi ad altra data.

Considerata

La richiesta pervenuta alla Consulta è ammissibile, in quanto avanzata da soggetti legittimati, ed avente come oggetto l'interpretazione di norme statutarie e regolamentari al fine di valutarne gli effetti sulla delibera 104/2022 della Giunta regionale.

Non costituisce limite invalicabile all'esame della Consulta l'indicazione del riferimento alle norme statutarie presunte violate da parte degli istanti, poiché è proprio di Organi aventi competenza di interpretazione statutaria a partire dal dato normativo indicato ed esaminare la questione ad essa posta alla luce della complessiva normativa statutaria e delle rationes che la ispirano.

Inoltre, dai fatti esposti, incontrovertibilmente risultanti dalla documentazione inviata alla Consulta, consegue che pacificamente sia stata ritenuta la competenza del Consiglio, si vedrà poi a che titolo, e che il relativo procedimento, rivolto all'esame del provvedimento, abbia avuto impulso.

La questione in diritto concerne il problema di definire se gli effetti giuridici del provvedimento di Giunta regionale 104/22, tenendo conto della sua natura urgente ed emergenziale, e del suo contenuto, possano ritenersi giuridicamente legittimi, pur essendo il Piano di intervento stato approvato dalla sola Giunta.

In merito alle questioni poste, il Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, avv. Maurizio Borgo, con nota del 14 settembre ha evidenziato quanto segue: la competenza della Giunta regionale all'approvazione del Piano di eradicazione è stabilita dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 3 del 1/2/2005, che prevede che la Giunta, d'intesa con il Ministero della Salute e in conformità agli indirizzi dell'Unione Europea, procede annualmente alla valutazione, alla verifica ed alla modifica ed integrazione dei piani straordinari di profilassi e risanamento e che, in coerenza con l'indicata disposizione, l'art. 36 della legge regionale n. 5 del 29/6/2021, a sua volta, stabilisce che la Giunta regionale approva le linee guida per il contenimento e l'eradicazione delle patologie infettive ed infestive del bestiame bufalino.

Inoltre, sempre ad avviso della citata nota, l'assunto dei Presidenti dei Gruppi consiliari, per i quali l'adozione del programma si sarebbe dovuta disporre da parte del Consiglio regionale ai sensi dell'art. 26 dello Statuto regionale, risulta destituito di fondamento in quanto il menzionato articolo 26, al primo comma, dispone che il Consiglio regionale rappresenta la comunità della regione, determina l'indirizzo politico generale, esercitando le funzioni legislative e di controllo sull'attività dell'amministrazione regionale nonché di programmazione secondo quanto stabilito dallo Statuto e dalla legge.

Neppure, sempre seguendo la citata nota, la competenza consiliare all'approvazione del programma si può fondare sull'art. 26 quarto comma, lett. f), dello Statuto atteso che la relativa disposizione attribuisce al Consiglio regionale esclusivamente la valutazione degli effetti dei programmi d'intervento che siano stati deliberati con legge regionale. Dunque, in conclusione, la trasmissione della delibera di Giunta regionale 104/2022 sarebbe avvenuta ai soli fini informativi.

L'assunto della Giunta regionale va coniugato con il complesso delle norme che disciplinano il delicato equilibrio tra organo consiliare e Giunta, questione delicata per i risvolti di carattere economici e sociali che ne discendono.

In primo luogo, ai sensi dell'art. 25, comma 3, dello Statuto, il Consiglio regionale esprime la centralità politica ed istituzionale della Regione.

I gruppi politici che lo compongono esprimono detta centralità, in quanto manifestazione dei partiti e delle correnti politiche che hanno ottenuto suffragi nel territorio della regione.

Secondo consolidata giurisprudenza costituzionale, i gruppi concorrono all'espletamento delle funzioni attribuite al Consiglio regionale e in particolare alla predisposizione degli atti di indirizzo e controllo, all'acquisizione di informazioni sull'attuazione delle leggi e sui problemi emergenti dalla società regionale il che ne giustifica la loro natura di organi del Consiglio.

In tale accezione, i gruppi interpretano ed esprimono le esigenze dei territori, formulando proposte per la soluzione delle problematiche di particolare rilevanza.

Inoltre, l'art. 26, comma 1, dello Statuto, sancisce che il Consiglio esercita le funzioni di controllo sull'attività amministrativa regionale, nonché di vigilanza sui servizi regionali prestati sul territorio, ai sensi del successivo comma 4, lett. p).

Infine, l'art. 50 dello Statuto, al comma 1, stabilisce che la Giunta regionale esercita le sue funzioni nel rispetto delle direttive del Presidente della Giunta e dell'indirizzo politico determinato dal Consiglio regionale.

Dal combinato disposto di dette norme appare indiscutibile la competenza del Consiglio regionale alla valutazione quantomeno degli effetti del programma di eradicazione della brucellosi.

Tuttavia, altra considerazione è possibile articolare alla luce dell'ordinanza 8071/2022 della sezione V del Consiglio di Stato, resa ad altri fini e nel contesto decisionale di altra natura rispetto alla questione che ci occupa, in cui tuttavia



viene sollevata la questione di incostituzionalità di alcune norme contenute in una legge regionale di delegificazione perché priva dell'indicazione dei criteri generali di esercizio.

Se la legge regionale citata n. 3/2005 dovesse intendersi legge di delegificazione, è certo che apparirebbe generico il riferimento all'intesa con il Ministero della Salute e in conformità degli indirizzi dell'Unione Europea, senza specifici criteri direzionali con riferimento alla concreta situazione locale e territoriale, in quanto dall'esame in fatto del piano emergono elementi ampi di determinazione dell'azione regionale, che probabilmente eccederebbero la mera nozione di linee guida.

Per quanto concerne gli effetti del provvedimento n. 72 del 27/5/2022, va precisato che esso è stato portato all'attenzione della Commissione consiliare permanente ai fini del gradimento in data 18/6/2022 e che, conseguentemente, appare decorso il termine di giorni trenta dalla richiesta con la formazione del gradimento in senso positivo, espresso per silenzio, come precisato dall'art. 48 dello Statuto, sia pure con le modalità ed i tempi previsti dall'art. 76 comma 4 e dall'art. 24 del Regolamento interno del Consiglio regionale, a meno che non risultino adottati atti istruttori interruttivi del decorso del detto termine.

Alla luce delle dedotte argomentazioni in fatto ed in diritto, la Consulta ritiene che la delibera della Giunta regionale della Campania n. 104 del 2022 appaia legittima sul piano della competenza e legittimi i suoi effetti, ovviamente fatto salvo poi l'esame di merito delle singole disposizioni contenute in detta delibera, questione che esula dalla domanda posta all'esame della Consulta.

Del pari la competenza consiliare alla valutazione degli effetti del provvedimento sul territorio regionale e conseguente controllo, attesa la complessità delle disposizioni eccedenti la più ampia considerazione del concetto di linee guida, appare non discutibile, alla luce delle norme statutarie, e in linea con il principio di leale collaborazione tra organi costituzionalmente imposto.

I modi in cui si realizzano verifica e controllo del Piano, come approvato dalla Giunta regionale, sono ovviamente affidati alla discrezionalità del Consiglio regionale di determinare tempi e sedi del procedimento, anche nelle forme accelerative previste dal Regolamento».